

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2022–2024

**A CURA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
ANGELO CARETTO**

PROVINCIA DI LECCE

INDICE

Premessa

Parte prima: Il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

- 1. Il PTPCT e il RPCT
 - 1.1 PTPCT
 - 1.2 RPCT
 - 1.3 Fonti del PTPCT
 - 1.4 Rilevazione dati
 - 1.4.1 Ambito nazionale
 - 1.4.2 Ambito dell'Amministrazione provinciale
 - 1.5 Periodo di riferimento e modalità di modifica e di aggiornamento del PTPCT
 - 1.6 Processo di adozione del PTPCT
 - 1.7 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei controlli del Piano

Parte seconda: Il Sistema di Gestione del rischio corruzione

- 1. Processo di gestione del rischio
 - 1.1 Obiettivi strategici
 - 1.2 Soggetti della gestione del rischio
- 2. Analisi del contesto
 - 2.1 analisi del contesto esterno
 - 2.2 Analisi del contesto interno
 - 2.2.1 Le funzioni fondamentali attribuite dalla Legge 56/2014
 - 2.2.2 Le funzioni non fondamentali
 - 2.2.3 Assetto istituzionale
 - 2.2.4 Organizzazione amministrativa
 - 2.2.5 L'emergenza sanitaria da Covid-19 – **L'attuazione del PNRR**
 - 2.2.6 Effetti della riforma sulla finanza provinciale
- 3. Misure di prevenzione del rischio "corruzione"
 - 3.0. Gestione del rischio
 - 3.1. Trasparenza
 - 3.2. Codice di comportamento dei dipendenti
 - 3.2.1. Astensione in caso di conflitto di interessi
 - 3.2.2 Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni
 - 3.2.3 Incarichi d'ufficio-Attività ed incarichi extra-istituzionali
 - 3.2.4 Accertamento dell'assenza di conflitto di interessi dei consulenti

PROVINCIA DI LECCE

- 3.3. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi
- 3.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-revolving-doors)
- 3.5 Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici
- 3.6 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
- 3.7 Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)
 - 3.7.1 Soggetti segnalanti
 - 3.7.2 Oggetto della segnalazione
 - 3.7.3 Contenuto della segnalazione
 - 3.7.4 Segnalazioni anonime e segnalazioni di soggetti diversi
 - 3.7.5 Destinatari della segnalazione
 - 3.7.6 Procedura per la segnalazione al RPCT
 - 3.7.7 Tutela del segnalante
 - 3.7.8 Tutela della riservatezza del segnalato
 - 3.7.9 Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing
 - 3.7.10 Disposizioni finali
- 3.8 Formazione del personale
- 3.9 Patti di integrità e protocolli di legalità
- 3.10 Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
- 3.11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
- 3.12 Meccanismi di controllo del processo di formazione delle decisioni
- 3.13 Monitoraggio sull'attuazione del Piano e valutazione
- 3.14 Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (R.A.S.A.)
- 3.15 La Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)
- 4. Le azioni attuative delle misure di prevenzione
- 5. Coordinamento con la performance, con gli altri strumenti di pianificazione dell'ente e con il sistema dei controlli
 - 5.1 PTPCT e Piano della performance
 - 5.2 PRPCT e protezione dati personali
 - 5.3 PTPCT, altri strumenti di pianificazione e sistema dei controlli
- 6. Le società controllate

SEZIONE TRASPARENZA

Premessa

- 1. Obiettivi strategici
- 2. Obblighi di pubblicazione dei dati
- 3. Maggiori livelli di trasparenza
- 4. Trasparenza e tutela della privacy
- 5. Accesso civico e registro degli accessi

PROVINCIA DI LECCE

Allegato 1. Mappatura dei processi- valutazione e trattamento del rischio
Allegato 2 Obblighi di trasparenza

PROVINCIA DI LECCE

PREMESSA

Il 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (c.d. legge anticorruzione).

Con tale legge lo Stato ha inteso adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), varando una normativa tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione.

La Legge n.190/2012 traccia le linee di una politica di contrasto della corruzione che, insieme al rafforzamento delle misure di tipo repressivo, prevede l'introduzione e il potenziamento di misure di prevenzione volte ad incidere in modo razionale sulle occasioni e sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione e gli episodi di cattiva amministrazione.

L'importanza della strategia di prevenzione si impone nel nostro Paese, dove la corruzione non è più aggredibile con la sola repressione penale, ma attraverso l'implementazione di un'azione di contrasto diffusa e partecipata all'interno delle amministrazioni.

Nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione sono state adottate misure atte a :

- aumentare i livelli di trasparenza dell'attività amministrativa;
- favorire la collaborazione dei dipendenti, garantendoli allorché denunciano fatti di corruzione;
- introdurre meccanismi organizzativi di prevenzione delle illegalità;
- fortificare l'integrità etica dei dipendenti pubblici.

La Legge n.190/2012 non contiene una definizione specifica della "corruzione"; tuttavia, il concetto di corruzione preso a riferimento dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie disciplinata dal Codice penale e sono tali da comprendere anche le circostanze in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - emerga un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica di diversi soggetti tra i quali :

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, Legge n.190/2012);
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste attraverso un Piano anticorruzione, da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno su proposta della nuova figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Tra i compiti che la Legge 190/2012 assegna all'Autorità Nazionale Anticorruzione, è precipua l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA).

Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione l'11 settembre 2013, con la deliberazione numero 72, su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione, aggiornamento resosi necessario, tra l'altro, in virtù delle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA, in particolare, del

PROVINCIA DI LECCE

D.L. n. 90/2014 (convertito dalla Legge n.114/2014), il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla Legge n.190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il 3 agosto 2016 l'ANAC, con la deliberazione n. 831, ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute (in particolare, con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la *"revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* e con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici), di cui le amministrazioni dovranno tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani anticorruzione.

La nuova disciplina, in ordine alla quale l'ANAC ha emanato le prime Linee Guida con delibere n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016:

- chiarisce che il PNA è atto generale d'indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge);
- tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta dei Piani anticorruzione;
- persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, sino ad allora distinti e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Con specifico riferimento alla figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, la rinnovata disciplina:

- fa confluire in un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- prevede che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività;
- conferma la previsione che negli enti locali la scelta ricada, di norma, sul Segretario Generale.

Con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l'ANAC ha proceduto all'approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, nel quale l'Autorità integra alcune indicazioni sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, dedicando approfondimenti specifici a settori di attività e tipologie di amministrazioni diverse dagli Enti Locali, per i quali ultimi rimangono, pertanto, pienamente in vigore le indicazioni fornite nel PNA 2016.

Con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. L'Aggiornamento 2018 al PNA è suddiviso in:

- una Parte generale, che fornisce indicazioni valide per tutte le Amministrazioni tenute ad adottare i Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- una Parte speciale – Approfondimenti che riguarda:
 - I. Agenzie fiscali;
 - II. Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione;
 - III. Gestione dei rifiuti;
 - IV. Semplificazione per i piccoli Comuni.

PROVINCIA DI LECCE

Alla Delibera n. 1074 sono allegati la Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT nonché i Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT.

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato approvato in via definitiva il PNA 2019, pubblicato in consultazione dal 24 luglio al 15 settembre 2019. Questo importante documento consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite sino ad oggi, integrandole con gli orientamenti maturati nel corso del tempo, oggetto anche di appositi atti regolatori. Il PNA 2019 consta di 3 allegati:

1. indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
2. la rotazione ordinaria del personale;
3. riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione. In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale. Le stesse sono state riportate in tabelle aggiornate, consultabili tramite il seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/atti-di-regolazione-e-normativi-in-materia-di-prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza-successivi-al-pna-2019-delibera-numero-1064_2019.

Il Piano nazionale anticorruzione è, come precisato dall'ANAC, atto generale di indirizzo che guida le amministrazioni per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), che deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno.

La Legge n.190/2012, prevedendo l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, impone la revisione annuale dello strumento, al fine di aggiornarlo ed integrarlo alla luce di eventuali modifiche normative, di importanti cambiamenti organizzativi interni all'Ente e dell'evoluzione delle misure preventive adottate, analizzando periodicamente il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità del piano.

In data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di rinviare la data per l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l'anno 2022, al 30 aprile. Ciò con l'intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico. Difatti, in data 6 agosto 2021 con legge n. 113, è stato convertito il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che per molte amministrazioni (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente chiamato ad adottarlo. Il Piano dovrà essere approvato in forma semplificata per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti. L'iter per l'approvazione del decreto ministeriale chiamato a fornire le indicazioni per la redazione del PIAO, nonché il DPR chiamato a riorganizzare l'assetto normativo perché sia conforme alla nuova disciplina del PIAO, non è ancora concluso e quindi, ad oggi, tali atti non sono vigenti, fermo restando che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 ha differito, in sede di prima applicazione, l'approvazione del PIAO al 30 aprile 2022.

Posto che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.80/2021 convertito, “gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, (sono disciplinati - n.d.r.) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione”, l'ANAC con provvedimento del Consiglio del 2/2/2022 ha approvato gli “Orientamenti per la

PROVINCIA DI LECCE

pianificazione anticorruzione e trasparenza” con cui sono state fornite alle amministrazioni tutte quelle indicazioni che già da oggi si possono ritenere confermate, perché basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019-2021.

PARTE PRIMA

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. IL PTPCT E IL RPCT

1.1 PTPCT

L'adozione annuale del PTPCT consente l'aggiornamento della strategia di prevenzione tramite la verifica dell'applicabilità delle misure individuate e della loro efficacia e tramite l'osservanza tempestiva dei vincoli normativi.

Cio' premesso, va rilevato che il PTPCT costituisce il documento in cui confluiscono e risultano riepilogati gli elementi del sistema di gestione del rischio corruttivo. Il Piano rappresenta lo strumento essenziale per assicurare, attraverso il controllo sociale dell'azione amministrativa, i valori dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione come previsto dall'art. 97 della Costituzione, costituisce il presupposto per l'adozione di misure organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione; presuppone il coordinamento con quanto previsto nel Codice di Comportamento e nel Decreto Legislativo 33/2013, ora modificato e integrato dal decreto n. 97 del 25 maggio 2016, formando con esso un corpus organico di norme interne finalizzate alla prevenzione delle illegalità nell'azione amministrativa ed alla diffusione di una cultura improntata sull'etica, sulla trasparenza e di conseguenza sull'efficienza amministrativa. Resta bene inteso che se il PTPCT è stato costruito per determinare il miglioramento dell'azione amministrativa attraverso la promozione dell'etica nella P.A., con l'obiettivo di evitare la commissione di illeciti e l'assunzione di comportamenti che possano adombrare la trasparenza e la correttezza della P.A., per l'efficacia dello stesso occorre la partecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati, innanzitutto dei Dirigenti e dipendenti che dovranno dare operatività e attuazione alle misure indicate.

In particolare, il presente PTPCT, adottato dalla Provincia, costituisce il documento in cui confluiscono e risultano riepilogati gli elementi del sistema di gestione del rischio corruttivo con riferimento allo "stato dell'arte" al 31.12 dell'anno precedente, e in cui si progettano gli elementi del sistema per il successivo triennio.

Pur in assenza, nel testo della L. n. 190/2012, di uno specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio, la logica sottesa all'assetto normativo anticorruzione, in coerenza con i principali orientamenti internazionali, è improntata alla gestione del rischio.

Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 5 L. n. 190/2012, il PTPCT "fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".

Nell'ambito del sistema delineato dal PTPCT, la gestione del rischio di corruzione:

A) viene condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Pertanto non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;

B) è parte integrante del processo decisionale. Pertanto, essa non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi;

C) è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia

PROVINCIA DI LECCE

deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti. Gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi. L'attuazione delle misure previste nel PTPCT e' opportuno divenga uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;

D) e' un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa, da un lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio e, dall'altro, deve tener conto dei requisiti di sostenibilita' e attuabilita' degli interventi;

E) implica l'assunzione di responsabilita'. Essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento e richiede, necessariamente, di fare scelte in merito alle piu' opportune modalita' di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilita' riguardano, in particolare, gli organi di indirizzo, i dirigenti, il RPCT;

F) e' un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola amministrazione o ente, nonche' di quanto gia' attuato (come risultante anche dalla relazione del RPCT). Essa non deve riprodurre in modo integrale e acritico i risultati della gestione del rischio operata da altre amministrazioni (ignorando dunque le specificita' dell'amministrazione interessata);

G) e' un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;

H) e' ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;

I) non consiste in un'attivita' di tipo ispettivo o con finalita' repressive. Implica valutazioni non sulle qualita' degli individui, ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

Tali principi si applicano a tutte le fasi di processo di gestione del rischio:

- dell'analisi del contesto;
- della valutazione;
- del trattamento.

1.2 RPCT

In attuazione del comma 7, dell'articolo 1, della Legge n.190/2012, che prevede che l'organo di indirizzo politico individui, "*di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio*", il Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza e che per gli enti locali la scelta ricada, "*di norma*", sul Segretario, il Presidente della Provincia di Lecce con decreto n. 13 del 28/03/2019, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" → "altri contenuti" → "prevenzione della corruzione", ha nominato il Segretario Generale dell'Ente, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), stabilendo che sia supportato, nello svolgimento dei compiti previsti dalla Legge n.190/2012, come integrata dal D.Lgs. n.97/2016, dal personale che il medesimo individuerà e nominerà con apposito provvedimento e invitando, comunque, tutti i Dirigenti e l'intero personale dell'Ente a fornire al suddetto RPCT la necessaria collaborazione.

Con disposizione prot. n. 32630/2019 il RPCT ha stabilito che, nello svolgimento della propria funzione, sia supportato dalla Dirigente del Servizio Sistemi Informatici, già individuata nel precedente PTPCT quale Responsabile della Trasparenza, con il precipuo compito di garantire il controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e sulla regolare attuazione dell'accesso civico, ivi compresa la tenuta dell'apposito registro, nonche' l'attuazione e l'aggiornamento della Sezione Trasparenza del PTPCT. La funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e' assunta dal Vice Segretario nei casi, da verificare in concreto di volta in volta, di: assenza del RPCT; impedimento del RPCT; incompatibilita' del RPCT; atti, comunque denominati, sottoscritti dal RPCT che siano soggetti a controlli, verifiche secondo le previsioni del presente Piano. Il RPCT ha i seguenti compiti (per lo più declinati nell'art.1 della Legge n.190/2012, al quale si riferiscono i commi di seguito indicati senza specificazioni):

PROVINCIA DI LECCE

- a. elaborare la proposta di PTPCT, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico dell'amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno (comma 8);
- b. definire procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (comma 8);
- c. verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (comma 10, lettera a);
- d. proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (comma 10, lettera a);
- e. verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (comma 10, lettera b);
- f. individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (comma 10, lettera c);
- g. vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15 del D.Lgs. n.39/2013);
- h. curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione (art. 54, comma 7, del d.lgs. 165/2001) e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nonostante la previsione normativa preveda in capo al RPCT una particolare responsabilità in caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato (comma 12), tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente assegnati, alle attività sviluppate e ai provvedimenti emanati. Il RPCT, nel monitorare e verificare il funzionamento e l'osservanza del Piano, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, pur sempre nei limiti chiariti dall'ANAC nella delibera n. 840 del 02/10/2018 e nel PNA 2019; tale funzione consente di:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni della Provincia;
- può consultare documenti, accedere ai sistemi informativi per acquisire dati e/o informazioni necessari all'attività di analisi, verificare l'operato degli uffici, nonché effettuare interviste alle persone preposte alle singole fasi di un determinato processo a rischio, compiere controlli sull'utilizzazione degli strumenti informatici da parte degli utenti;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti a tutto il personale dipendente ed in genere a tutti i soggetti destinatari del Piano;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo di indirizzo politico le necessarie misure da adottare;
- verificare periodicamente l'efficace attuazione ed il rispetto del Piano;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'organo di indirizzo politico;
- individuare e aggiornare periodicamente, sentito il parere dei Dirigenti dei singoli servizi dell'Ente, le tipologie dei destinatari del Piano in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Provincia.

L'attività di vigilanza del RPCT sull'effettività ed efficacia del Piano è svolta mediante la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il documento stesso, nonché mediante il raccordo con i soggetti preposti ai controlli interni.

Le verifiche circa l'attuazione e l'efficacia del piano e il loro esito sono oggetto della relazione che il RPCT deve redigere e presentare, con cadenza annuale, all'ANAC e all'organo di indirizzo politico. In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Piano, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza proporrà le modifiche ed i miglioramenti da attuare.

Per il ruolo importante e delicato che il RPCT svolge all'interno dell'amministrazione, e nei rapporti con l'ANAC, già nel PNA 2016 adottato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità aveva ritenuto opportuno (p. 5.2) sottolineare che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone che avessero

PROVINCIA DI LECCE

sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari. Il presente Piano si conforma agli indirizzi dell'Autorita' secondo cui:

- l'amministrazione e' tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico di RPCT le condanne in primo grado prese in considerazione nel Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f) , nonche' quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal D.Lgs. n.39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione";
- il RPCT deve dare tempestiva comunicazione all'amministrazione o ente presso cui presta servizio di aver subito eventuali condanne di primo grado, almeno tra quelle relative alle disposizioni sopra richiamate;
- l'amministrazione, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT interessato o anche da terzi, e' tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT;
- laddove le condanne riguardino fattispecie che non sono considerate nelle disposizioni sopra richiamate, le amministrazioni o gli enti possono chiedere l'avviso dell'Autorita' anche nella forma di richiesta di parere, al fine di dirimere le situazioni di incertezza sui provvedimenti da adottare nei confronti del RPCT.

La performance individuale del RPCT e' valutata in relazione alla specifica funzione affidata, inserendo, a tal fine, nel Piano della performance gli obiettivi affidati.

Il RPCT tiene conto dei risultati emersi nella Relazione delle performance, al fine di:

- effettuare un'analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati gli scostamenti rispetto ai risultati attesi;
- individuare le misure correttive, in coordinamento con i dirigenti, in base alle attivita' che svolgono ai sensi dell'art. 16, co.1, lett. I-bis), I-ter), I-quater), d.lgs. 165/2001 e con i referenti o inserire misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il PTPCT.

Poteri di interlocuzione e controllo del RPCT

I poteri di interlocuzione del RPCT vengono esercitati nei confronti di:

- organi di indirizzo politico; dirigenti/Responsabili P.O.; dipendenti; Nucleo di Valutazione (NdV); Revisori; Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD); **Gestore delle segnalazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**, Comitato Unico di Garanzia (CUG); rappresentanze sindacali; consulenti e collaboratori.

I poteri di controllo del RPCT vengono esercitati nei confronti di:

- organi di indirizzo politico; dirigenti/Responsabili P.O.; dipendenti; consulenti e collaboratori e tutti i soggetti che svolgono funzioni o servizi dell'amministrazione.

I poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono caratterizzati da:

- programmazione e pianificazione;
- coinvolgimento delle funzioni e strutture con dati e dei servizi informativi;
- supporto del NdV.

1.3 Fonti del PTPCT

Ai fini della elaborazione del PTPCT, il RPCT e l'organo di indirizzo politico hanno tenuto conto delle indicazioni, degli orientamenti e dei dati che provengono da:

- PNA 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 con particolare riferimento all'allegato 1 contenente le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo;

PROVINCIA DI LECCE

- Piano della Performance, con particolare riferimento all'analisi, ivi contenuta, del contesto interno ed esterno e alla ricognizione degli obiettivi;
- Rendiconto e Bilancio di previsione;
- Relazioni annuali del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Nella predisposizione del Piano sono state considerate le seguenti disposizioni:

Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo"

D.lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

D.lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Decreto legge n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Decreto legge n. 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012;

Legge 6 novembre 2012, n. 190;

DFP Circolare n. 1 del 25.01.2013;

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

DPR 16 aprile 2013, n.62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

Conferenza Unificata - Intesa del 24 luglio 2013;

Decreto legge n.101/2013 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito in Legge n. 125/2013;

Delibera ANAC n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

Delibera ANAC n. 75/2013 "linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";

Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Legge 07 maggio 2015 n. 69;

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";

D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

Delibera ANAC n. 840 del 02 ottobre 2018;

Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019;

Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019-Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020;

Atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza successivi al PNA 2019 delibera n. 1064/2019 (Consiglio dell'ANAC del 16/7/2021);

Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza (Consiglio dell'ANAC del 2/2/2022);

Codice Penale Italiano;

Codice di Procedura Penale Italiano

PROVINCIA DI LECCE

1.4 Rilevazione dati

1.4.1 Ambito nazionale

In ambito nazionale lo stato della corruzione emerge dai dati del Rapporto ANAC 17 ottobre 2019 sulla corruzione di rilevanza penale in Italia (2016-2019), che forniscono un quadro dettagliato, benché limitato alle sole fattispecie penali oggetto di custodia cautelare, delle vicende corruttive di rilevanza penale in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Dal Rapporto risulta che, nel periodo 2016-2019:

- a essere interessate dal fenomeno sono state pressoché tutte le regioni d'Italia;
- il 74% delle vicende ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico. Il restante 26% è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.);
- nell'ambito della contrattualistica pubblica, il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio). A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) e quello sanitario;
- i "decisori" coinvolti sono dirigenti funzionari, dipendenti e rup mentre meno evidente risulta invece il ruolo dell'organo politico anche se i numeri appaiono comunque tutt'altro che trascurabili, dal momento che, nel periodo di riferimento, il 23% dei casi ha coinvolto gli organi politici (sindaci, vice-sindaci, assessori e consiglieri);
- i Comuni rappresentano gli enti maggiormente a rischio, seguiti dalle società partecipate e dalle Aziende sanitarie;
- il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti;
- il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del *pactum sceleris* e, a seguire, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali, specialmente sotto forma di consulenze;
- oltre a ricorrenti benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernotti) non mancano singolari ricompense di varia tipologia (ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.

1.4.2 Ambito dell'Amministrazione provinciale

Tenendo presente le evidenze, di carattere generale, del Rapporto 2019 ANAC sulla corruzione in Italia, l'amministrazione prende in considerazione, ai fini della gestione del rischio corruttivo nel proprio contesto interno ed esterno, i dati e le informazioni disponibili nonché le evidenze e gli elementi conoscitivi di seguito elencati e ricavati, in primo luogo, dalla relazione annuale del RPCT:

- procedimenti giudiziari legati a fatti riconducibili alla violazione di norme in materia di corruzione, quale elemento utile a definire il grado di cultura dell'etica riferibile all'Ente;
- procedimenti disciplinari;
- ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici;
- ricorsi/procedimenti stragiudiziali di dipendenti per situazioni di malessere organizzativo;
- ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno;
- esiti del controllo interno di regolarità amministrativa;
- segnalazioni;
- segnalazioni/raccomandazioni/rilevi organi di controllo esterno (Corte dei Conti - ANAC - Garante per la protezione dei dati);

PROVINCIA DI LECCE

- reclami;
- articoli di stampa che hanno coinvolto l'amministrazione relativamente a casi di cattiva amministrazione;
- monitoraggi effettuati su singole misure di prevenzione;
- monitoraggi effettuati sul complessivo funzionamento del PTPCT;
- stato di attuazione dell'ultimo PTPC come desunto dalla relazione annuale del RPCT;
- aspetti critici dell'attuazione dell'ultimo PTPC come desunti dalla relazione annuale del RPCT;
- ruolo del RPC come desunto dalla relazione annuale del RPCT;
- aspetti critici del ruolo del RPC come desunti dalla relazione annuale del RPCT;
- accessi civici semplici;
- accessi civici generalizzati;
- proposte da parte di stakeholders esterni;
- proposte da parte dei responsabili di dirigenti/ posizione organizzativa, quali stakeholders interni;
- modificazioni nell'assetto delle partecipazioni dell'ente;
- variazioni intervenute nell'assetto e organizzazione degli uffici;
- controlli sulla adozione, da parte degli organismi societa' partecipate, nel piano anticorruzione ovvero della sezione anticorruzione del modello 231/2001;
- incarichi a soggetti esterni individuati discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico.

1.5 Periodo di riferimento e modalità di modifica e di aggiornamento PTPCT

Il PTPCT copre il periodo di medio termine del triennio 2022-2024 e la funzione principale dello stesso e' quella di assicurare il processo, a ciclo continuo, di gestione del rischio corruttivo attraverso approvazione del sistema, attuazione e revisione dello stesso, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida elaborate a livello nazionale e internazionale. Il PTPCT riassume e descrive il sistema di gestione, garantendo che la strategia si sviluppi e si modifichi sulla base degli esiti e delle risultanze delle fonti e dei feedback ricevuti dagli stakeholders, in modo da mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e sempre piu' efficaci. In questa logica, la gestione del rischio corruttivo come descritta nel presente PTPCT, analogamente a quanto avviene per il PNA, non si configura come un'attivita' una tantum, bensì come un processo continuo, di natura ciclica, in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione ai feedback ottenuti dalla loro attuazione. La revisione del processo di gestione e' assicurata attraverso modifiche e attraverso l'aggiornamento annuale dell'intero sistema di gestione e, conseguentemente, del PTPCT, che sono sottoposti all'approvazione dell'organo di indirizzo politico, sulla base degli esiti dei monitoraggi o della sopravvenienza di nuove elementi (come, ad esempio, nuove normative, prassi, riorganizzazioni di processi e/o di uffici). Dopo l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico, il RPCT assicura:

- la comunicazione personale a tutti i dirigenti/P.O. e a tutti i dipendenti attraverso i canali di comunicazione ritenuti piu' adeguati;
- la massima diffusione dei contenuti del PTPCT con pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale;
- l'attuazione del PTPCT mediante atti organizzativi;
- il monitoraggio sulla attuazione del PTPCT e sull'efficacia delle misure.

1.6 Processo di adozione del PTPCT

La predisposizione del presente PTPCT e' stata curata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il contributo della Dirigente del Servizio Sistemi Informatici e Innovazione per la Sezione relativa alla Trasparenza, con il supporto di un gruppo di lavoro costituito da

PROVINCIA DI LECCE

funzionari dell'Ente. La proposta di Piano, sottoposta a procedura aperta di consultazione pubblica e all'esame dei Dirigenti, è stata approvata dal Presidente, su proposta del RPCT, esaminata dal Nucleo di Valutazione e adottata in via definitiva dal Consiglio Provinciale. Il Piano, il cui termine ordinario di adozione è il 31 gennaio (art. 1, comma 8 della L. n.190/2012 e PNA 2019, parte II, par. 5), per il 2022 ha beneficiato della proroga concessa dall'ANAC, **giusta delibera n.1 del 12/1/2022**.

1.7 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano

Il Piano viene portato alla conoscenza del personale, della cittadinanza, degli stakeholders, e dei soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attività dell'amministrazione mediante i seguenti strumenti e canali di diffusione:

- diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale in "Amministrazione trasparente" → altri contenuti → prevenzione della corruzione;
- informazione a tutto il personale attraverso la rete intranet.

PARTE SECONDA

IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

1. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

1.1 OBIETTIVI STRATEGICI

A norma dell'art. 1 comma 8 L. n. 190/2012, così come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, e sulla base di quanto raccomandato dalla Determina ANAC n. 831 del 3.8.2016, l'organo di indirizzo politico, nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione della corruzione, nel definire le Linee programmatiche di mandato ha formulato le linee strategiche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza programmando di realizzare un efficace processo di elaborazione, approvazione ed attuazione del PTPCT in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti risultati:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione nel significato di abuso di potere;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- promuovere maggiori livelli di trasparenza;
- incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti.

PROVINCIA DI LECCE

Le suddette indicazioni strategiche sono state recepite nel Documento Unico di Programmazione; in particolare, in ordine alla strategia per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, è stato definito l'Obiettivo Strategico 6.2 da perseguire in una logica incrementale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione compatibilmente con il contesto generale nel quale l'Ente si trova ad operare.

Obiettivo Strategico 6.2 (DUP-Sezione Strategica)

Creare un contesto istituzionale ed organizzativo in grado di favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi

(per la prevenzione della corruzione):

- 1) *favorire il corretto svolgimento delle funzioni del RPCT anche mediante servizi di supporto al processo di gestione della normativa anticorruzione;*
- 2) *favorire l'analisi del contesto interno per l'aggiornamento annuale della mappatura dei processi;*
- 3) *adottare la metodologia di valutazione del rischio indicata nel PNA 2019;*
- 4) *adottare/aggiornare le misure di prevenzione generali e specifiche previste nel Piano;*
- 5) *monitorare l'attuazione del Piano e promuovere servizi di audit.*

(per la trasparenza):

- 1) *garantire l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e l'aggiornamento delle pubblicazioni;*
- 2) *garantire maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori;*
- 3) *valorizzare il ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati personali;*
- 4) *informatizzare integralmente i flussi informativi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";*
- 5) *garantire la corretta attuazione del bilanciamento tra privacy e trasparenza e la tutela dei dati personali nella diffusione dei dati e informazioni anche attraverso il coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati personali;*
- 6) *garantire l'accesso Civico (semplice e generalizzato) e la tenuta del Registro degli Accessi*

In particolare, nell'Obiettivo Strategico 6.2 sono elencate le strategie organizzative necessarie a garantire l'efficacia dell'intero processo di elaborazione, approvazione ed attuazione del PTPCT e quindi, il raggiungimento dei risultati attesi sopra elencati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

1.2 SOGGETTI DELLA GESTIONE DEL RISCHIO

L'individuazione degli attori del sistema di gestione del rischio di corruzione da parte dell'amministrazione tiene conto della strategia elaborata a livello nazionale e definita all'interno dei PNA.

Detta strategia, a livello decentrato, è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti, di seguito indicati con i relativi ruoli, compiti e funzioni.

Gli attori della strategia di prevenzione del rischio di corruzione operano in funzione della adozione, dell'attuazione, della modificazione e, infine della revisione del sistema di gestione del rischio e del documento, il PTPCT, che riepiloga e sintetizza il sistema di gestione medesimo.

a) il RPCT, i cui compiti e funzioni sono stati diffusamente descritti al punto 1.2 della parte prima del presente Piano;

PROVINCIA DI LECCE

b) l'autorità di indirizzo politico

- ✓ designa il RPCT (art. 1, comma 7, L n.190/2012);
- ✓ adotta il PTPCT e lo pubblica sul sito istituzionale dell'Ente;
- ✓ adotta gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione, definendo nel contempo i relativi obiettivi strategici.

b) gli stakeholders esterni

- portatori dell'interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni e di esercitare il controllo democratico sull'attuazione delle misure, con facoltà di effettuare segnalazioni di illeciti.

a) gli stakeholders interni

- portatori dell'interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni e con obbligo di effettuare segnalazioni di illeciti.

a) i dirigenti/responsabili di P.O. per l'area di rispettiva competenza:

- ✓ svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dell'autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs n.165/2001; art. 20 DPR 3/1957; art. 1 L.20/1994; art. 331 c.p.p.);
- ✓ partecipano al processo di gestione del rischio;
- ✓ propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n.165/2001);
- ✓ assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- ✓ adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n.165/2001);
- ✓ osservano le misure contenute nel PTPCT (art.1, comma 14, L n.190/2012).

b) I referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza

I Dirigenti Responsabili di P.O. designano, all'interno dei rispettivi servizi/uffici soggetti referenti per l'anticorruzione, che svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dei Dirigenti /Responsabili di P.O., affinché questi abbiano elementi e riscontri sull'organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale.

c) i dipendenti dell'amministrazione

- ✓ partecipano al processo di gestione del rischio;
- ✓ non svolgono incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione, pena l'obbligo di versare il compenso indebitamente percepito nelle casse dell'ente (art. 53, commi 7 e 7bis, D.Lgs. n.165/2001);
- ✓ osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, L.n.190/2012) e nel Codice di comportamento;
- ✓ segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'UPD (art. 54 bis D.Lgs. n.165/2001) e i casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. n.241/1990; art. 6 e 7 del Codice di comportamento).

PROVINCIA DI LECCE

g) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

- ✓ osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, L.n-190/2012);
- ✓ segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

d) il Nucleo di Vautazione (NdV)

- ✓ partecipa al processo di gestione del rischio, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
 - ✓ esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d. Lgs. 165/2001);
 - ✓ svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. 33/2013). In particolare, anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.97/2016 alla L. n.190/2012, che rafforzano le funzioni già affidate ai NdV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.lgs. 33/2013, in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC:
- ai sensi dell'art.14 comma 4 lett. g) del D.Lgs. n.150/2009, promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte dell'Ente;
- in linea con quanto già disposto dall'art. 44 del D.Lgs. n.33/2013, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verifica che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta, che il RPCT predispone e trasmette al NdV, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della L. n. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica può chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, L. n.190/2012);
- può ricevere richieste di informazioni dall'ANAC, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo a questa attribuiti, in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, L. n.190/2012), anche tenuto conto che il NdV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT (art. 1, comma 7, L. n.190/2012).

a) l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)

- ✓ svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D.lgs. n.165/2001);
- ✓ provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 DPR n.3/1957; art. 1, comma 3, L. n.20/1994; art. 331 c.p.p.);
- ✓ predispone il Codice di comportamento e ne propone l'aggiornamento periodico;
- ✓ vigila, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n.62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti dell'ente, ed interviene in caso di violazione.

PROVINCIA DI LECCE

b) Dirigente Servizio Risorse Umane

- è chiamato a cooperare all'attuazione e alle modifiche al codice di comportamento e a diffondere buone pratiche.

c) Dirigente Servizio Sistemi Informatici / Responsabile per la Transizione Digitale

- è competente per il supporto alla digitalizzazione dei processi e per le necessarie misure di prevenzione di carattere informatico e tecnologico anche nell'ambito della transizione al digitale.

d) il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)

- figura obbligatoria prevista dal Regolamento (UE) 2016/679. Collabora con il RPCT per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali.

l) il Gestore delle segnalazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

- figura delegata a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia.

2. ANALISI DEL CONTESTO

2.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. Cio' in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzare l'attività, anche con specifico riferimento alle strutture da cui è composta.

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

La provincia di Lecce si compone di 96 Comuni, ha una Superficie territoriale 2.799 Km², con una Densità demografica di 285,4 ab. per Km², una popolazione residente di 798.891 abitanti, caratterizzata da 40 piccoli Comuni (<5.000 abitanti).

Gli indicatori economici mettono in evidenza nel 2019 una percentuale di occupati in agricoltura silvicoltura e pesca pari al 6%, nell'industria il 24,2 %, nei servizi il 69,8%, con un Valore aggiunto pro-capite pari ad € 15.101,22.

Nel complesso emerge *“un territorio relativamente sicuro, meno interessato nel contesto regionale e nazionale sia dai reati di criminalità violenta, sia dai fenomeni di microcriminalità diffusa. Gli indici attinenti alle tematiche del lavoro e del benessere economico, tuttavia, evidenziano la situazione di disagio lavorativo in cui versa il territorio e che interessa in particolare le nuove generazioni.*

Nel complesso la provincia mostra segnali di miglioramento rispetto al passato, pur in un quadro che permane per molti versi ancora distante da quello italiano, analogamente a quanto accade per le altre province della regione e del meridione nel suo complesso.” - (Fonte “Il Benessere equo e sostenibile della provincia di Lecce” 2019/2020 redatto dall'Ufficio Statistica della Provincia di Lecce).

Per quanto concerne l'ambiente esterno e le eventuali influenze sull'attività amministrativa dell'Ente, si ritiene opportuno fare riferimento sia alla Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

PROVINCIA DI LECCE

(Approvata dalla Commissione nella seduta del 7 febbraio 2018), sia alle Relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e sia alla Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia.

Nella Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, si legge, con riferimento alla criminalità organizzata nel Salento, che <<Abbandonata l'originaria struttura piramidale e la successiva rigida suddivisione in gruppi, restii a dialogare tra loro e piuttosto pronti a rivendicare ognuno la propria autonomia e a imporre l'egemonia su altri territori delle province salentine, le consorterie che ancora si riconoscono nella Sacra Corona Unita paiono aver scelto, da qualche tempo, una strategia tesa all'inabissamento delle tradizionali attività criminali, all'apparente scomparsa dell'associazione mafiosa, ricercando invece il consenso sociale attraverso attività che, in un periodo di profonda crisi economica, trovano apprezzamento tra i consociati, quali, per esempio, il recupero forzoso dei crediti da debitori riottosi o l'offerta di posti di lavoro all'interno di aziende "controllate" dalla stessa organizzazione. Strategia in buona parte agevolata da una sorta di disponibilità della gente nei confronti di questa frange criminali, in assenza di una risposta dello Stato non tanto sul piano repressivo quanto su quello sociale, in particolare sul piano del funzionamento dei servizi di primaria importanza tra cui occorre annoverare anche il ritardo della risposta alla domanda di giustizia nel campo civile. Di talché l'azione delle organizzazioni mafiose appare articolata tra i vecchi e tradizionali ambiti criminali e nuovi spazi d'intervento non più limitati ai contesti sociali che in qualche modo già condividevano e fiancheggiavano la metodologia dell'intimidazione, avendo ottenuto un diffuso e inaspettato riconoscimento, da frange della società civile le più disperate, del ruolo regolatore dei rapporti tra cittadini, in sostituzione degli organi istituzionali dello Stato.>>

Nelle ultime Relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, si rileva che la provincia di Lecce continua ad essere segnata dall'operatività di molteplici sodalizi delinquenziali che spaziano il loro raggio d'azione dal traffico di stupefacenti alle estorsioni, dalla corruzione al riciclaggio ed al reimpiego dei proventi illeciti, con una chiara propensione ad inserirsi nei circuiti dell'economia legale. Un fattore di rischio continua ad essere rappresentato dalle infiltrazioni dei clan nel settore dei giochi e delle scommesse, anche on line.

Nella Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia del primo semestre 2020, si legge che "Nella strategica ricerca di più ampi margini di consenso, la criminalità organizzata salentina estende i propri tentacoli del malaffare non solo nel tessuto socio economico ma anche in quello della pubblica amministrazione. A tal proposito, è lo stesso Procuratore Distrettuale di Lecce a evidenziare come, da un lato, i sodalizi ricorrano ad "...affiliazioni e rituali verso gli strati più umili e giovani della popolazione, dall'altro stringono accordi con il mondo dell'imprenditoria, della politica e delle professioni venendo ricambiati dalla parte meno sana di tali ambienti, facilmente affascinati, al di là di un diffuso atteggiamento culturale di indulgenza, dalla possibilità di avvalersi dei servizi dell'organizzazione mafiosa per resistere alla forte crisi economica indotta da ragioni di mercato, da catastrofi naturali (vedi epidemia di xylella) e oggi dalla pandemia da Covid 19; il complesso di queste circostanze è oggi in grado di portare ad un pericoloso ampliamento della cd. "zona grigia" ".

E ancora, è "...fonte di preoccupazione e di costante attenzione investigativa la constatata diffusione sul territorio di iniziative di vari candidati ad elezioni amministrative volte a contattare i locali esponenti della criminalità organizzata per ottenere dagli stessi sostegno elettorale; invero tale pratica, che costituisce certamente un vulnus ai principi costituzionali di diritto e partecipazione del cittadino alla vita democratica, è purtroppo risultata talmente diffusa, in capo ad alcuni candidati nelle passate tornate elettorali, da non risultare neppure pienamente compresa nel suo pieno disvalore morale oltre che penale..." ". **Nella Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa**

Antimafia del secondo semestre 2020, il Procuratore Distrettuale di Lecce ha, poi, rimarcato "...la capacità di condizionamento di talune Pubbliche amministrazioni da parte dei boss e l'arrendevolezza di singoli interlocutori. Il tutto rifuggendo da espliciti atti di violenza eclatanti...". Lo stesso Procuratore, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Distretto di Corte d'Appello di Lecce, Brindisi e Taranto, svoltasi il 22 gennaio 2022, ha affermato che "le relazioni pericolose delle amministrazioni con la malavita, così come le varie forme di violazione delle norme a tutela dell'ambiente, non sempre si inquadrano nella fattispecie penale. E, tuttavia, se non c'è la responsabilità

PROVINCIA DI LECCE

penale, vi è – e molto prima- una responsabilità amministrativa e politica che deve presidiare il funzionamento degli enti locali prevenendo ogni commistione”.

Il territorio salentino è stato, peraltro, interessato da fenomeni di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Tale fenomeno, che appare diffuso- ed in crescita- in molte Regioni d'Italia, fra le quali anche la Puglia, come si evince dalla Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta del Senato sulle intimidazioni, Relazione approvata nella seduta del 26 febbraio 2015, è confermato dal rapporto “Amministratori sotto tiro”, elaborato dall'Associazione Avviso Pubblico e **presentato il 4 novembre 2021. Da segnalare, purtroppo, che dal report 2021 sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali pubblicato nel febbraio 2022 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza -servizio analisi criminale- del Ministero dell'Interno emerge un notevole incremento di tale fenomeno nella provincia di Lecce.**

Recenti indagini hanno confermato il tentativo, posto in essere anche dai sodalizi leccesi, di infiltrarsi negli apparati amministrativi attraverso la corruzione di pubblici amministratori, anche al fine di ottenere sovvenzioni economiche in favore degli affiliati, figurativamente non abbienti.

A tale riguardo si segnalano i recenti scioglimenti dei Consigli Comunali di Sogliano Cavour, Parabita, Carmiano, Surbo, Scorrano, Carmiano e, da ultimo, Squinzano.

Come azione concreta la Provincia di Lecce ha sottoscritto un protocollo di legalità il 9 ottobre 2012 tra la Prefettura di Lecce ed oltre 100 stazioni appaltanti del territorio e le Associazioni di categoria degli imprenditori, rinnovato il 19 ottobre 2013 in base alle previsioni del nuovo codice antimafia. Oltre questi accordi sono state attuate altre misure operative, quali l'adesione al progetto della Prefettura di Lecce "La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici", finanziato con i fondi PON 2007-2013. Tale progetto ha permesso di ricondurre ad unità nell'ambito dell'Ufficio Territoriale del governo il rilascio della documentazione antimafia, attivare nuove postazioni telematiche e la realizzazione di un luogo "protetto" dove il Gruppo Interforze opera, in attuazione del DPCM 19 aprile 2013, anche per l'iscrizione delle imprese nelle White List di operatori economici esenti dal rischio di infiltrazione mafiosa. Tale progetto ha previsto la realizzazione di una banca dati finalizzata a raccogliere tutte le informazioni sulle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, aggiornata dalle stazioni appaltanti ed accessibile alle Forze dell'Ordine, per una semplificazione della procedura di rilascio della certificazione antimafia, in attesa della entrata in vigore della banca dati nazionale, e per un efficace monitoraggio degli appalti. Inoltre è stata prevista una sezione dedicata all'anticorruzione, finalizzata all'attuazione degli accordi sottoscritti con la magistratura giudicante ed inquirente per l'accertamento delle cause di incandidabilità, sospensione o decadenza delle cariche pubbliche elettive. *(Fonte: Prefettura di Lecce).*

Va, infine, segnalato, che l'UIF della Banca d'Italia ha evidenziato, nel report 2021, un aumento delle segnalazioni sospette dei movimenti di denaro nella provincia di Lecce. Al contrasto del fenomeno del riciclaggio è finalizzata la nomina del Gestore delle segnalazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo della Provincia di Lecce, nomina formalizzata con Decreto Presidenziale n. 12 del 4 novembre 2021.

L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – L'ATTUAZIONE DEL PNRR

L'analisi del contesto esterno non può, da ultimo, non soffermarsi sull'emergenza sanitaria da Covid-19, drammaticamente esplosa nel corso dell'anno 2020 (le cui rilevanti implicazioni sui moduli organizzativi, operativi e di funzionamento dell'Ente saranno, similmente, evidenziate nell'analisi del contesto interno).

Qui preme sottolineare come l'emergenza sanitaria da Covid-19 abbia prodotto effetti devastanti non solo sulla salute delle persone, ma anche sulla tenuta dell'intero sistema economico, generando una possibilità di espansione della criminalità organizzata nel suo complesso (rischio paventato nella succitata Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia del **secondo**

PROVINCIA DI LECCE

semestre 2020). Da qui l'esigenza di mantenere alta l'attenzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, a cogliere ogni segnale di possibile infiltrazione negli apparati e nei tessuti produttivi.

Tale esigenza risulta ancor più evidente nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), strumento strategico per intraprendere un percorso di sviluppo durevole e sostenibile del Paese, che, comportando l'utilizzo di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea, impone di rafforzare le procedure a presidio del rischio derivante da possibili condotte illecite

Sia in questa fase che in quella post Covid i temi dell'integrità dei comportamenti, della equità e della trasparenza assumeranno ancora più rilievo per il corretto dispiego delle risorse e per l'esercizio di un adeguato controllo da parte della cittadinanza.

INTERRELAZIONI

Tenendo conto del quadro normativo inerente alle funzioni istituzionali di competenza dell'Ente, si riportano i principali soggetti che interagiscono con l'Ente in forza delle sue competenze e che, pertanto, possono influenzarne l'attività:

- Cittadini;
- Utenti dei servizi pubblici;
- Partiti e gruppi politici;
- Società controllate;
- Società partecipate;
- Società non controllate né partecipate;
- Imprese pubbliche e private;
- Imprese partecipanti alle procedure di affidamento;
- Imprese esecutrici di contratti ;
- Concessionari;
- Promotori;
- Associazioni;
- Fondazioni;
- Organizzazioni di volontariato e soggetti del terzo settore;
- Amministrazioni pubbliche centrali;
- Amministrazioni pubbliche locali;
- Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- Ordini professionali;
- ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani);
- UPI (Unione Province d'Italia);
- Osservatori Regionali;
- Organizzazioni rappresentative degli operatori economici (Confindustria: ANCE; ecc.);
- Organizzazioni sindacali dei lavoratori (FILCA CGL, UIL, FENEAL ecc.);
- Organizzazioni rappresentative delle società organismi di attestazione;
- Associazioni degli Ordini professionali;
- Camere di commercio.

PROVINCIA DI LECCE

2.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno focalizza e mette in evidenza i dati e le informazioni relative alla organizzazione e alla gestione operativa dell'ente in grado di influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In rapporto al sistema delle responsabilità e al livello di complessità dell'Ente dell'amministrazione o ente, l'analisi del contesto interno considera le informazioni e i dati di seguito riportati, desunti anche da altri strumenti di programmazione tra cui il Documento Unico di Programmazione, il Piano delle Performance e il conto annuale.

2.2.1 LE FUNZIONI FONDAMENTALI ATTRIBUITE DALLA DELLA LEGGE n. 56/2014

Riordino delle funzioni non fondamentali nelle materie di competenza regionale

Le funzioni fondamentali in capo alle Province sono disciplinate dai commi 85 e seguenti dell'art. 1 della Legge 56/2014:

Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

2.2.2 LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI

A seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni), che, come è noto, ha delineato una radicale trasformazione della Provincia, quale ente di secondo livello ad elezione indiretta, in attesa della riforma costituzionale di soppressione della stessa tra gli enti costitutivi della Repubblica, la Regione Puglia in data 27 maggio 2016 ha approvato la legge regionale n. 9 "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31".

Tale legge ha trasferito le funzioni che la Provincia esercitava in base all'art. 19 del TUEL - e che non sono state mantenute tra quelle fondamentali di cui all'art. 1, commi 85 e 88, della legge n. 56/2014 – alla Regione ed ai Comuni. In particolare, sono state trasferite alla Regione Puglia le seguenti funzioni (art. 2 L.R. n. 9/2016):

- a) funzioni amministrative di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 37 "Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia";
- b) valorizzazione dei beni culturali insistenti sul territorio provinciale;

PROVINCIA DI LECCE

c) turismo;

d) trasporto e assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori e assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;

e) formazione professionale.

Le funzioni di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e) sono svolte dalla Regione mediante forme di avvalimento o convenzione con la Provincia, utilizzando le unità di personale già dipendenti della Provincia di Lecce e transitate negli organici regionali a decorrere dal 01.08.2016.

Al fine di rendere operativo il trasferimento delle funzioni, l'art. 6 della L.R. n. 9/2016 prevede la stipula di specifici accordi in sede di Osservatorio Regionale tra la Regione, l'Anci e l'UPI per disciplinare l'effettiva decorrenza e l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative. Allo stato attuale la Provincia e la Regione hanno sottoscritto in data 03.10.2016 la convenzione per le funzioni di cui alla lett. d) relativamente alle politiche sociali, prevedendo che la Regione si avvalga della Provincia per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziario, allo scopo di garantire ed erogare i servizi di che trattasi.

La titolarità della funzione trasporto e assistenza specialistica per alunni disabili delle scuole superiori e per audiolesi e videolesi di tutte le scuole è rimasta in capo alla Regione e la Provincia, quale ente avvalso, svolge, mediante proprio personale amministrativo, gli interventi oggetto della convenzione, dandone chiara indicazione in ogni atto adottato e rivolto all'esterno, come ad esempio progetti e bandi di gara.

In data 3 maggio 2017 è stata raggiunta in sede di Osservatorio Regionale l'Intesa Interistituzionale tra la Regione, l'Upi, l'Anci e le Province di Lecce, Brindisi e Foggia per l'esercizio delle funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche.

A seguito di tale Intesa, nella seduta del Consiglio Provinciale dell'11 dicembre 2017, è stato approvato lo schema di Accordo ex art. 15 delle legge n. 241/90 per la valorizzazione delle biblioteche, musei e pinacoteche della Provincia di Lecce e dei beni culturali ivi contenuti. Nell'Accordo è previsto che la Regione utilizzi il personale allocato a tali funzioni, transitato nei ruoli regionali in data 1 agosto e 1 ottobre 2016, nonché le altre figure specialistiche presenti nell'organico dell'Ente.

E' stato istituito un Polo Biblio-Museale provinciale la cui gestione è affidata ad un Comitato Tecnico di Gestione con funzioni di organizzazione del personale e delle attività secondo gli indirizzi strategici dettati dalla Cabina di Regia, di cui farà parte anche il Presidente della Provincia. La Conferenza Permanente, interamente composta dai dirigenti regionali e da quello provinciale del Servizio Patrimonio, ha il compito di verificare e facilitare il processo di attuazione della L.R. n. 9/2016, programmando e coordinando la gestione e la fruizione dei beni culturali.

La Provincia ha concesso in comodato d'uso gratuito i seguenti immobili alla Regione, che ne assume gli oneri di gestione e manutenzione:

- Ex Collegio Argento sito a Lecce in viale Gallipoli n. 28 , per la parte destinata a sede del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, alla pinacoteca e per quella destinata a sede di parte della Biblioteca N. Bernardini;

- Palazzo G. Comi sito in Tricase in p.zza G. Comi per la parte destinata a biblioteca;

- Ex Convitto Palmieri sito a Lecce in piazza Carducci per la parte destinata a sede della Biblioteca N. Bernardini. Tale Accordo è divenuto efficace con la sottoscrizione in data 13 dicembre 2017 della Convenzione con la Regione Puglia.

Per quel che concerne la formazione professionale, in data 4 maggio 2017 è stata sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la collaborazione nella realizzazione delle attività necessarie a garantire la continuità medio tempore delle funzioni trasferite alla Regione. Tale convenzione è scaduta il 3 maggio 2018 e, pertanto, da quella data la Provincia non ha più alcuna competenza in merito alla formazione professionale.

A decorrere dal 10.08.2016, la Provincia non ha più nessuna competenza in merito alle funzioni amministrative relative alla caccia ed alla pesca, trasferite alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 9 agosto 2016, n. 23.

PROVINCIA DI LECCE

Restano, invece, confermate in capo alla Provincia le funzioni già delegate dalla Regione Puglia in materia di edilizia sismica, approvvigionamento idrico (L.R. n. 36/2008 e decreti Presidente Giunta Regionale n. 177 e n. 178 del 23.02.2010) e ambiente (L.R. n. 30/1986, L.R. n. 17/2000 e L.R. n. 11/2001), in ragione dell'art. 11 della L.R. n. 9/2016.

Tutte le altre funzioni non fondamentali elencate all'art. 3 della L.R. n. 9/2016 sono trasferite ai Comuni:

- a) funzioni residuali in materia di politiche sociali (art. 17 L.R. 10.07.2006, n. 19);
- b) sport e politiche giovanili;
- c) attività culturali;
- d) agricoltura;
- e) attività produttive;
- f) protezione civile;
- g) difesa del suolo e delle coste.

Le funzioni in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro sono state oggetto di un separato percorso legislativo statale di riordino, che ha portato, con la riforma del mercato del lavoro introdotta dalla legge n. 183/2014 (c.d Jobs Act) e dai successivi decreti legislativi attuativi, alla costituzione di un nuovo modello organizzativo, con la nascita dell'Agenzia nazionale per l'occupazione. Con l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (commi da 793 a 800) è stata completata la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego ed il personale è definitivamente transitato alla Regione Puglia in data 1.7.2018.

2.2.3 ASSETTO ISTITUZIONALE

La Provincia di Lecce è amministrata da un Presidente, da un Consiglio provinciale, da un'Assemblea dei Sindaci.

A seguito della riforma il Presidente è l'organo esecutivo dell'Ente ed in quanto tale, nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo politico e amministrativo, compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio provinciale ed all'Assemblea dei Sindaci. E' l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, rappresenta l'Ente, anche in giudizio, ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo. Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

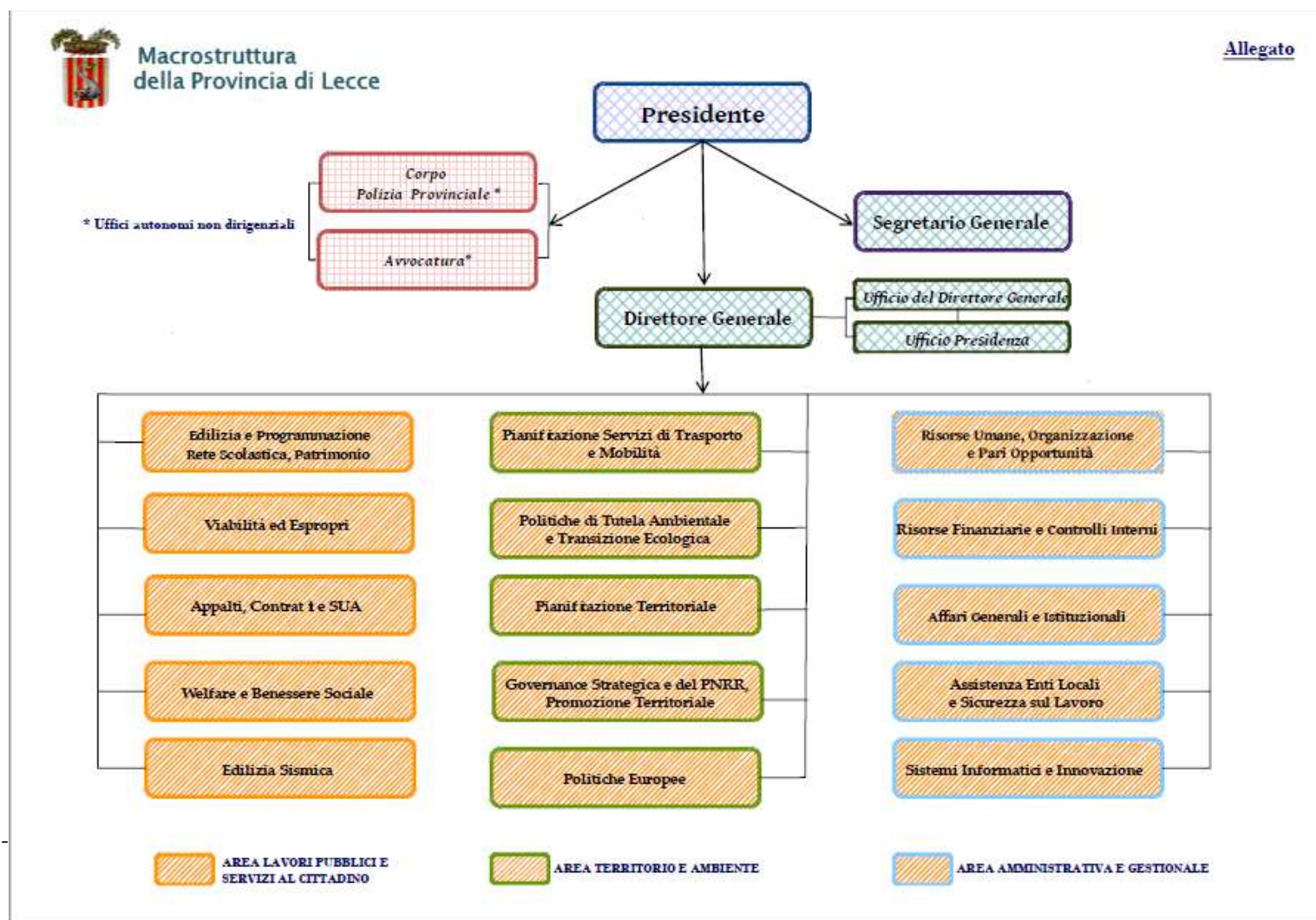
Il Consiglio provinciale si compone di 16 consiglieri, è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'Assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia. Su proposta del Presidente della Provincia, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci, acquisito il quale li approva in via definitiva. Approva, altresì, le variazioni di bilancio ed altri atti fondamentali come previsto nell'art. 8 dello Statuto. Articolazione del Consiglio provinciale sono le Commissioni Consiliari: la 1^a Commissione Consiliare: Affari Generali e Finanziari, Ordinamento, Statuto, Regolamenti, Assistenza Tecnica agli Enti Locali, Attuazione della Legge 56/2014, la 2^a Commissione Consiliare: Patrimonio e lavori Pubblici (edilizia scolastica, Viabilità), Trasporti, Programmazione della rete scolastica, Pianificazione Territoriale, Tutela e valorizzazione dell'Ambiente, ulteriori funzioni non fondamentali assegnate a seguito del riordino delle Province.

L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Provincia ed è convocata e presieduta dal Presidente. E' l'organo che ha poteri propositivi, consultivi e di controllo, formula proposte di deliberazioni consiliari o di provvedimenti presidenziali; formula proposte di intervento dello Stato, della Regione e di ogni altra pubblica Istituzione o Autorità; esprime pareri, se richiesti dal Presidente o dal Consiglio provinciale; vigila, attraverso i competenti uffici provinciali, sulla regolare esecuzione delle proposte, dispone verifiche sulla corretta applicazione dello Statuto in relazione a specifici atti, avvalendosi dell'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale

PROVINCIA DI LECCE

2.2.4 ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

La macrostruttura della Provincia di Lecce, come rappresentata in figura 1, si articola in servizi che sono strutture per la gestione operativa delle attività e delle risorse affidate ai dirigenti per l'attuazione dei programmi definiti dall'Amministrazione. I servizi sono raggruppati in aree per omogeneità di funzioni, attività e competenze. L'Avvocatura ed il Corpo di Polizia Provinciale sono uffici autonomi alle dirette dipendenze del Presidente. Nella macrostruttura possono essere previsti altri uffici autonomi alle dirette dipendenze del Presidente. Il Segretario Generale ed il Direttore Generale costituiscono il vertice della struttura organizzativa.



PROVINCIA DI LECCE

L'organizzazione è disciplinata dall'apposito Regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 20/2019. Il personale dipendente è così strutturato:

Personale della Provincia di Lecce in servizio al 01/01/2022	
Segretario generale	1
Dirigenti	9
Dipendenti categoria D	95
Dipendenti categoria C	79
Dipendenti categoria B	38
Dipendenti categoria A	73

2.2.5 L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – L'ATTUAZIONE DEL PNRR

La gestione della crisi ha imposto, in primo luogo, alle Pubbliche Amministrazioni di adeguare i propri modelli organizzativi ed operativi.

Per via dell'emergenza sanitaria, anche la Provincia di Lecce è stata costretta a impostare modelli nuovi di lavoro (lavoro agile, modalità flessibili di prestazione dell'attività lavorativa) e a rivedere tempi e modi di erogazione dei servizi, modalità di svolgimento delle riunioni, regole per l'accesso del pubblico.

Parallelamente, a sostegno dell'inevitabile aggravio dovuto allo stato emergenziale, le Pubbliche Amministrazioni sono state autorizzate ad assumere provvedimenti tesi a semplificare le procedure. Vista l'eccezionalità del momento, ANAC, nella relazione del 2 luglio 2020, ha riassunto i provvedimenti adottati per semplificare le procedure e per attenuare le incombenze delle amministrazioni, sottolineando comunque le funzioni a presidio della correttezza delle procedure e a garanzia della trasparenza.

La Corte dei Conti, da parte sua, nelle "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19", approvate con delibera n. 18/SEZAUT/2020/INPR, ha evidenziato l'opportunità di potenziare il sistema dei controlli, prendendo in considerazione tutte le tipologie di controllo interno, al fine, tra l'altro, di ridurre il rischio derivante da possibili condotte illecite.

In ossequio a tali indicazioni della Corte dei Conti, a partire dal mese di ottobre 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid, il controllo di regolarità amministrativa è stato condotto, oltre che sulle determinazioni sorteggiate, anche su tutti gli atti dirigenziali rivenienti dalla (o applicativi della) normativa emergenziale.

PROVINCIA DI LECCE

Analogamente, nella direzione suggerita dalla Circolare n.9 del 10 febbraio 2022 emanata dal Servizio Centrale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale viene rimarcata l'importanza di sottoporre ai *“controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili”* tutti i provvedimenti attuativi delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a partire dal mese di aprile 2022, nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa espletato sulle Determinazioni Dirigenziali, è inserito il monitoraggio sulle D.D. adottate per dare attuazione alle misure del PNRR.

PROVINCIA DI LECCE

2.2.6 EFFETTI DELLA RIFORMA SULLA FINANZA PROVINCIALE

Le politiche finanziarie poste in essere dal legislatore a partire dalla legge n. 190/2014 hanno determinato anche una situazione di estrema precarietà economica con ripercussioni negative sulla garanzia dei servizi alla collettività, essendo le entrate insufficienti alla copertura integrale delle funzioni fondamentali. A ciò si aggiungano i ritardi e le difficoltà che il progetto di riorganizzazione dell'amministrazione di area vasta ha incontrato nella fase di attuazione, a partire dal problematico riordino delle funzioni da parte della Regione che ha costretto la Provincia ad esercitare anche quelle funzioni che sarebbero dovute ricadere su altro livello territoriale, comprese quelle che ancora non sono state trasferite ai Comuni.

Quadro generale delle Entrate accertate nel periodo 2016 - 2020

TITOLO	Accertamenti 2016	Accertamenti 2017	Var. %	Accertamenti 2018	Var. %	Accertamenti 2019	Var. %	Accertamenti 2020	Var. %
TITOLO I Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e	54.530.660,20	53.474.132,90	-1,94	52.562.292,21	-1,71	55.990.085,60	+6,52	52.073.898,76	-6,99
TITOLO II Trasferimenti Correnti	25.860.055,29	36.403.138,48	+40,77	18.750.028,82	-48,49	21.928.679,90	+16,95	31.518.025,37	+43,73
TITOLO III Entrate Extratributarie	22.655.841,07	19.286.303,68	-14,87	14.572.682,84	-24,44	9.115.717,99	-37,45	10.093.216,09	+10,72
TITOLO IV Entrate in Conto Capitale	49.345.391,13	32.253.614,35	-34,64	3.271.192,81	-89,86	5.396.659,61	+64,98	13.415.551,28	+148,59
TITOLO V Entrate da riduzione di Attività Finanziarie	0,00	0,00	-	263.938,36	-	0,00	-100,00	2.940.089,66	-
TITOLO VI Accensione di prestiti	6.915.949,12	1.869.289,47	-72,97	122.886,92	-93,43	63.599,91	-48,25	75.546,04	+18,78
TITOLO VII Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	0,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-
TITOLO IX Entrate per conto terzi e Partite di giro	10.089.900,64	14.041.569,95	+39,16	13.718.523,24	-2,30	9.650.359,92	-29,65	8.382.245,74	-13,14

PROVINCIA DI LECCE

TOTALE	169.397.797,45	157.328.048,83	-7,13	103.261.545,20	-34,37	102.145.102,93	-1,08	118.498.572,94	+16,01
--------	----------------	----------------	-------	----------------	--------	----------------	-------	----------------	--------

Quadro generale delle Spese impegnate nel periodo 2016 - 2020

TITOLO	Impegni 2016	Impegni 2017	Var. %	Impegni 2018	Var. %	Impegni 2019	Var. %	Impegni 2020	Var. %
Titolo I Spese Correnti	101.892.921,32	96.923.872,30	-4,88	77.212.467,08	-20,34	74.306.410,99	-3,76	67.923.770,58	-8,59
Titolo II Spese in conto capitale	16.125.200,31	21.425.484,08	+32,87	19.444.994,09	-9,24	14.480.024,99	-25,53	25.682.494,49	+77,36
Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2.940.089,66	-
Titolo IV Rimborso di prestiti	1.001.795,60	939.080,00	-6,26	5.338.884,56	+468,52	5.600.987,95	+4,91	4.376.306,96	-21,87
Titolo V Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Titolo VII Spese per conto di terzi e partite di giro	10.089.900,64	14.041.569,95	+39,16	13.718.523,24	-2,30	9.650.359,92	-29,65	8.382.245,74	-13,14
TOTALE	129.109.817,87	133.330.006,33	+3,27	115.714.868,97	-13,21	104.037.783,85	-10,09	109.304.907,43	+5,06

Tale clima di incertezza, creato dalla riforma e dalle Leggi di Stabilità e di Bilancio degli ultimi anni, oltre che dai ritardi della Regione Puglia nella definizione delle funzioni di competenza, ha avuto riflessi sulla gestione delle risorse e di conseguenza sull'esercizio delle funzioni fondamentali. La compressione delle risorse a disposizione della Provincia, oltre a determinare uno squilibrio finanziario e, quindi, un calo gestionale, ha ridotto, comunque, in misura oggettiva la probabilità di fenomeni corruttivi.

Il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'articolo 19 prevede l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche socie di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenendo altresì conto di quanto stabilito da

PROVINCIA DI LECCE

eventuali disposizioni che pongono a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni. La norma impone alle società a controllo pubblico di uniformarsi alle indicazioni fissate dalle amministrazioni pubbliche socie adottando propri provvedimenti (da pubblicare sui siti istituzionali aziendali e delle PA socie) e, per quanto attiene il contenimento degli oneri contrattuali, applicandoli in sede di contrattazione di secondo livello.

La Provincia con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 11.05.2015 ha formulato le prime indicazioni con riferimento alla razionalizzazione delle società partecipate e con successivo provvedimento del Presidente n. 115 del 06.11.2015 ha adottato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate fornendo indirizzi per il contenimento delle spese di funzionamento e dei costi di personale delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che, considerate le nuove prescrizioni normative, devono essere oggetto del necessario adeguamento.

Le società partecipate della Provincia di Lecce, giusta Deliberazione di Consiglio n. 69/2021, con cui è stata effettuata la revisione periodica sono:

1. Nuova Salento Energia S.r.l. con una quota di partecipazione pari al 100,00%;
2. Celestini S.r.l. con una quota di partecipazione pari al 100,00%;
3. Alba Service S.p.A. in liquidazione con una quota di partecipazione pari al 100,00%;
4. Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto S.p.A. con una quota di partecipazione pari al 69,15%;
5. Dhitech S.c.ar.l. con una quota di partecipazione pari all'1,41%;
6. Politecnico del Made in Italy – Istituto per l'alta formazione tecnica e gestionale nei settori ed attività distintivi del Made in Italy S.c. a r.l. con una quota di partecipazione pari all'1,23%;
7. Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino S.c. a r.l. con una quota di partecipazione pari all'1,21%;
8. Terme di Santa Cesarea S.p.A. con una quota di partecipazione pari allo 0,002%.

3. MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO “CORRUZIONE”

3.0 GESTIONE DEL RISCHIO

Fonti normative:

art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34, L. 190/2012;

D.lgs. n. 33/2013;

L. 241/1990;

art. 53 D.lgs. n. 165/2001

Descrizione della misura

Pur in continuità con i precedenti PNA, l'ANAC ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1 al medesimo Piano.

Esso costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015.

A tal fine, ANAC individua un “approccio di tipo qualitativo”, che dia ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni.

Secondo la “nuova” metodologia proposta dall'ANAC, il processo di gestione del rischio è suddiviso nelle seguenti fasi:

1) Analisi del contesto

PROVINCIA DI LECCE

- a. analisi del contesto esterno
- b. analisi del contesto interno (**incentrata sulla mappatura dei processi**)

2) Valutazione del rischio

- a. identificazione degli eventi rischiosi
- b. analisi del rischio
- c. ponderazione del rischio

3) Trattamento del rischio

- a. Individuazione delle misure
- b. programmazione delle misure

Trasversalmente a queste tre fasi, come illustrate nell'elenco sopra riportato, esistono due attività, che servono a favorire il continuo miglioramento del processo di gestione del rischio, secondo una logica sequenziale e ciclica, ovvero:

1) Monitoraggio e riesame

- a. monitoraggio sull'attuazione delle misure
- b. monitoraggio sull'idoneità delle misure
- c. riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

2) Consultazione e comunicazione

Per l'ANAC, **la mappatura dei processi**, rappresenta l'aspetto centrale (e, forse più importante) dell'analisi del contesto interno. Essa consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi, presenti nell'ente. L'obiettivo finale che ci si deve prefiggere è che l'intera attività svolta dall'ente venga gradualmente esaminata, così da identificare aree che, per ragioni della natura e peculiarità delle stesse, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La mappatura dei processi delinea un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti, *input*, che trasformano delle risorse in un *output* destinato a un soggetto interno o esterno.

Sulla base dell'Allegato 1, del PNA 2019, le fasi della mappatura dei processi sono tre:

1. l'identificazione;
2. la descrizione;
3. la rappresentazione.

Sino alla approvazione del PNA 2019, le disposizioni in materia di mappatura dei processi erano contenute nell'Allegato 5, del PNA 2013 che l'ANAC, ora, invita a non più considerare come riferimento metodologico da seguire.

La mappatura dei processi, pertanto, deve essere realizzata applicando il principio di gradualità, partendo dalle tre fasi, sopra elencate per giungere al seguente risultato:

- **identificazione**> Elenco dei processi
- **descrizione**> Scheda di descrizione
- **rappresentazione**> Tabella o diagramma dei processi

PROVINCIA DI LECCE

L'elenco dei processi potrà essere aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio sono distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte. All'uopo, si farà riferimento alla Tabella 3 dell'Allegato 1 al PNA 2019.

Quanto alla fase della **valutazione del rischio**, l'ANAC suggerisce di finalizzare l'analisi del livello di esposizione al rischio dei vari processi, prevedendo di:

- scegliere un approccio di **tipo valutativo**;
- individuare i criteri di valutazione;
- rilevare i dati e le informazioni;
- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Nell'approccio **qualitativo** l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.

Le nuove indicazioni dell'ANAC, rendono, di fatto, superati i precedenti riferimenti metodologici e comportano, per gli enti una complessa ed impegnativa attività di analisi approfondita e mirata che presuppone:

- una iniziale individuazione dei criteri di valutazione;
- una rilevazione dei dati;
- la formulazione di un giudizio per ogni processo "mappato".

Quanto, infine, al **trattamento del rischio**, esso, secondo l'ANAC, rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.

Le misure di prevenzione individuate non devono essere generiche o astratte, ma devono indicare in maniera specifica fasi, tempi di attuazione ragionevoli anche in relazione al livello di rischio stimato, risorse necessarie per la loro realizzazione, soggetti responsabili, risultati attesi o indicatori di misurazione, tempi e modi di monitoraggio.

Il nuovo approccio, indicato dall'ANAC nell'Allegato 1 del PNA 2019, continuerà ad essere applicato secondo il principio di gradualità, suggerito dalla stessa ANAC, tenendo conto, peraltro, delle criticità evidenziate **nelle Relazioni per gli anni 2020 e 2021** del RPCT.

Le tabelle riportate in Allegato n° 1 danno conto dello stato di avanzamento della mappatura dei processi dell'Ente, della valutazione e del trattamento del rischio.

3.1 TRASPARENZA

Fonti normative:

art.1, commi 15, 16, 26,27,28,29,30,32, 33 e 34, L. 190/2012;

D.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.;

L. 241/1990;

Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

Descrizione della misura

PROVINCIA DI LECCE

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione. La legge 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell'attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni rilevanti stabiliti dalla legge.

Il D. lgs. n. 33/2013 definisce la trasparenza quale *"accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*. Pertanto, il puntuale adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 costituisce esso stesso misura di prevenzione della corruzione, obiettivo trasversale per tutti i servizi dell'Ente. La sua valutazione quale obiettivo strategico per ciascun dirigente sarà effettuata tenuto conto della relazione che il RPCT renderà annualmente al NdV in ordine agli adempimenti previsti in materia.

Per la puntuale declinazione degli obblighi di trasparenza si rinvia all'apposita Sezione in coda al presente Piano.

3.2 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Fonti normative:

art. 54, D. lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, L. 190/2012;

DPR 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 165/2001"*;

Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013

Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Lecce

Descrizione della misura

In attuazione della delega conferita con la L. 190/2012 "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico" il Presidente della Repubblica ha emanato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62).

Il Codice di comportamento costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste dal PTPC.

In attuazione delle disposizioni normative (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001 e art. 1, comma 2, DPR 62/2013) e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione la Giunta Provinciale ha approvato con Delibera n. 14 del 30.01.2014 la bozza del Codice dando avvio alla procedura aperta di partecipazione degli stakeholder secondo le modalità previste dalla Delibera CIVIT-ANAC n. 75/2013.

Si è provveduto, quindi, alla pubblicazione sul sito istituzionale, della Bozza unitamente al modulo per la raccolta delle osservazioni e integrazioni da parte delle "organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'amministrazione o dell'ente, delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla specifica amministrazione". Lo stesso è stato inviato per l'esame alle RSU dell'Ente, quali organismi rappresentativi dei soggetti che operano nell'amministrazione.

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 76/2014 e con l'acquisizione del parere favorevole del NdV in merito alla conformità del documento alle linee guida della C.I.VIT – A.N.AC., il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lecce è divenuto definitivo. Lo stesso Codice ha affidato ai dirigenti di Servizio il controllo sull'attuazione e sul rispetto dello stesso codice di comportamento.

Per promuoverne la conoscenza dei contenuti dei codici, nazionale e provinciale, da parte dei dipendenti della microstruttura nella medesima delibera si è attribuito al Responsabile per la prevenzione della corruzione, di concerto con il Dirigente del Servizio Personale, il compito di definire un programma

PROVINCIA DI LECCE

di sensibilizzazione e formazione dei dipendenti sugli obblighi previsti nei codici e sulla corretta applicabilità delle procedure. A tal proposito la giornata della trasparenza 2014 è stata dedicata alla conoscenza e approfondimento del Codice di comportamento nazionale e provinciale. Il codice unitamente alla relazione illustrativa è stato pubblicato sul sito istituzionale "Sezione Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali-Codici di comportamento e il link comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 6 novembre 2012, n. 190, come specificato con comunicazione di CIVIT – A.N.AC. in data 25 novembre 2013. La mancanza di segnalazioni sull'inosservanza del codice, anche in forma anonima, se da un lato può far ritenere che non siano stati compiuti illeciti tali da meritare segnalazioni, dall'altro fa ravvisare l'opportunità di adeguatamente pubblicizzare la procedura di whistleblowing all'interno dell'Ente. Si procederà alla revisione del Codice tenendo conto delle esigenze dell'Ente e delle Linee Guida emanate dall'ANAC con Deliberazione n° 177 del 19 febbraio 2020.

3.2.1 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Fonti normative:

art. 6 bis L. 241/1990;

art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012

DPR 62/2013

Regolamento dei controlli interni (D.C.P. n. 1 del 21.01.2013).

Descrizione della misura

Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi. Vanno osservate le disposizioni sul conflitto di interesse riprodotte nel Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, cui si rinvia. L'inosservanza dell'obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell'atto.

3.2.2 MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI ESTERNI

Fonti normative:

art. 1, comma 9 L. 190/2012

Descrizione della misura

La L. 190/2012 (art. 1, comma 9) stabilisce che attraverso le disposizioni del PTPCT debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Si segnala che questa misura è realizzata attraverso azioni previste in altre misure generali o specifiche del Piano, in particolare, nell'ambito delle misure riferite al codice di comportamento, all'astensione in caso di conflitto di interesse e al rispetto degli obblighi previsti dall'art.53, comma 16ter del D.Lgs.165/2001 (c.d. *pantouflage*). Alla misura è inoltre riconducibile la dichiarazione di assenza della causa di esclusione di cui all'art.80, comma 5 lett.d) del D.Lgs. 50/2016 che ogni operatore economico deve rendere per partecipare ad una procedura di appalto o concessione.

3.2.3 INCARICHI D'UFFICIO - ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Fonti normative:

art. 53, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001

PROVINCIA DI LECCE

art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996

Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013

Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Lecce

Descrizione della misura

La concentrazione di incarichi conferiti dall'amministrazione e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un unico soggetto (dirigente o funzionario) aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri.

Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi. Nell'ambito di tale misura, nel corso del 2020, la Provincia di Lecce si è dotata del Regolamento disciplinante i criteri e le procedure di autorizzazione di incarichi extra-istituzionali ai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 53 comma 5 del D. Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge 190/2012, approvato con Deliberazione C.P. n° 36 del 1° ottobre 2020.

3.2.4 ACCERTAMENTO DELL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI CONSULENTI

art. 53 D.lgs. n. 165/2001

art. 2 del DPR 62/2013

art. 15 del D.lgs. 33/2013

Per tutelare l'imparzialità dell'azione amministrativa nei casi di conferimento di incarichi a consulenti, l'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, come modificato dalla L. 190 del 2012, impone espressamente all'amministrazione di effettuare una previa verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Al riguardo, si richiama anche l'art. 15 del D.lgs. 33/2013, che, con riferimento agli incarichi di collaborazione e di consulenza, prevede espressamente l'obbligo di pubblicazione dei dati concernenti gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

La verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico di consulente risulta coerente con l'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

3.3 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

Fonti normative:

D.lgs. 39/2013

Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013

Descrizione della misura

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali e non (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo. Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

PROVINCIA DI LECCE

La disposizioni del D. lgs. 39/2013 stabiliscono le ipotesi di inconferibilità degli incarichi, compresi quelli dirigenziali e gli incarichi amministrativi di vertice. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del decreto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.

Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 30 del 07 agosto 2019 la Provincia di Lecce si è dotata del "*Regolamento per il conferimento in via sostitutiva degli incarichi*" previsto dall'art. 18 del citato D. Lgs. 39/2013, tenendo conto delle indicazioni dell'ANAC contenute nella Delibera n. 833 del 3 agosto 2016.

3.4 ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS)

Fonti normative:

art. 53, comma 16-ter, D. lgs. n. 165/2001

Descrizione della misura

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi preconstituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti. Al fine di rendere più incisiva la predetta misura, sulla scorta di quanto suggerito dall'ANAC, si prevede per i dipendenti l'obbligo al momento della cessazione del servizio o dell'incarico di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano al rispetto del divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53 comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001.

3.5 FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI

Fonti normative:

art. 35 bis D. lgs. n. 165/2001

Descrizione della misura

La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.

Tali soggetti:

- non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

PROVINCIA DI LECCE

- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere.

In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate si traduce nell'illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento l'Ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, ricorrendone tutti i presupposti, provvede alla rimozione dell'incaricato.

3.6 ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

Fonti normative:

art. 1, commi 4 lett. e) e 5 lett. b) della L. 190/2012;

art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D. lgs. n. 165/2001;

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

Descrizione della misura

Come precisato nel PNA, l'alternanza di dipendenti nell'assunzione di decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazione di privilegio e di situazioni ambientali potenzialmente foriere di risposte illegali o improntate a collusione. La Provincia di Lecce assicura l'applicazione della misura della rotazione dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione, quali esse risultano dal PTPCT.

Sino alla prevista individuazione dei Servizi nel cui ambito ricadono i processi a più elevato rischio di corruzione, si considerano ad alto rischio i procedimenti di cui all'art. 1, comma 16, della L. 190/2012:

a) autorizzazione e concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016);

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs. n.150/2009.

Attuazione della misura

a) Rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento dei processi nel cui ambito è più elevato il rischio corruzione

- per i dirigenti: l'attuazione della presente misura di prevenzione è di regola assicurata dal Presidente alla scadenza dell'incarico dirigenziale;

- per i dipendenti: l'attuazione della rotazione dei responsabili di procedimento per l'emanazione di provvedimenti di natura ampliativa (autorizzazione, concessioni, approvazioni, nulla osta, abilitazioni, accreditamenti e simili), accertativa (accertamenti, verifiche e controlli) o consultiva (pareri tecnici) è di regola assicurata dal Dirigente al termine dell'incarico, di durata non superiore all'anno, fermi restando i casi di revoca dell'incarico già disciplinati e le

PROVINCIA DI LECCE

ipotesi di applicazione di misure cautelari. La misura riguarda anche il personale facente parte di commissioni, di gruppi, di pattuglie, di squadre di intervento chiamati ad operare nell'ambito dei procedimenti in questione.

Tale criterio dovrà attuarsi a partire dalla fase di assegnazione degli obiettivi, a seguito dell'approvazione del P.D.O.

E' consentito derogare al criterio di rotazione nel solo caso in cui il Dirigente motivi, in sede di assegnazione della responsabilità dei procedimenti, l'impossibilità di attribuire ad altri, all'infuori dell'incaricato, la suddetta responsabilità, per assoluta carenza di professionalità analoga all'interno del Servizio. In tali casi si darà corso a misure alternative di prevenzione quali quella dell'affiancamento e della condivisione delle fasi procedurali tra più istruttori e quella dell'articolazione dei compiti e delle competenze, evitando la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto.

b) Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (*Rotazione straordinaria*)

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio del procedimento disciplinare per condotte di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'amministrazione:

- per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. l-quater, e dell'art. 55 ter, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001;
- per il personale non dirigenziale procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater.

In ossequio alle Linee guida ANAC in materia, approvate con Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, trattandosi di misura preventiva e non sanzionatoria, tale "*rotazione straordinaria*", sarà applicata limitatamente alle ipotesi in cui il procedimento penale o disciplinare riguardi i reati di cui all'art. 7 della L. 69/2015.

Ai sensi della delibera ANAC n.345 del 22 aprile 2020, il provvedimento motivato di rotazione straordinaria sarà adottato dal Direttore Generale. Ove il provvedimento di rotazione interessi il Direttore Generale o il Segretario Generale, la competenza sarà del Presidente.

3.7 TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Fonti normative:

art. 54 bis del D. lgs. n. 165/2001 sostituito dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing

Descrizione della misura

In base all' art. 54bis del D. lgs. n. 165/2001 il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

PROVINCIA DI LECCE

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Ai sensi della legge, pertanto, il whistleblower è, dunque, colui che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative e il whistleblowing rappresenta l'attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare le segnalazioni o a proteggere i segnalanti. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.

L'ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ha approvato le nuove "Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001", consultabili sul sito dell'Autorità <https://www.anticorruzione.it/>.

Con la presente disciplina la Provincia di Lecce intende dare attuazione nel PTPCT all'istituto del c.d. whistleblowing, in conformità alle nuove Linee Guida ANAC n. 469/2021.

La procedura di acquisizione e gestione delle segnalazioni di illeciti è stata interamente informatizzata, mediante l'adozione, da parte della Provincia di Lecce, della piattaforma informatica gratuita "WhistleblowingPA" (<https://provinciadilecce.whistleblowing.it/>), realizzata da Transparency international Italia e Whistleblowing Solutions (l'impresa sociale del Centro Ermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali), basata sul software GlobaLeaks, che garantisce nella ricezione e nel trattamento delle segnalazioni il rispetto della vigente normativa e delle linee guida Anac.

3.7.1 SOGGETTI SEGNALANTI

Ai fini del presente PTPCT, nella nozione di "dipendenti pubblici" che, ai sensi della disciplina del whistleblowing, possono inviare segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, rientrano: - i dipendenti della Provincia di Lecce, sia a tempo determinato che indeterminato; - i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe) presso la Provincia di Lecce; - i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Provincia di Lecce, nel caso di segnalazione di illeciti o irregolarità riguardanti la medesima Provincia per la quale l'impresa opera. In tale categoria rientrano anche i dipendenti di società ed altri enti di diritto privato controllati o partecipati dalla Provincia di Lecce, che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore della stessa. Sono esclusi dall'applicazione della presente disciplina i soggetti che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore della Provincia di Lecce, non rivestono la qualifica di "dipendenti pubblici", quali ad es. stagisti o tirocinanti.

3.7.2 OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il soggetto, rientrante tra quelli sopra indicati, sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, con ciò intendendosi sia gli illeciti penali, civili e amministrativi, che ogni altra irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività dell'Ente connessa al non corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite, anche se non ancora compiuti, ma verosimilmente verificabili. Sono comprese, quindi, non solo le fattispecie riconducibili ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al

PROVINCIA DI LECCE

Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro". Vi rientrano pertanto fatti appresi in quanto relativi all'ufficio di appartenenza, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale, della cui fondatezza il segnalante sia ragionevolmente convinto.

Il RPCT, nel valutare la sussistenza "dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione" a fondamento della segnalazione, deve attenersi agli elementi oggettivi dei fatti segnalati, dai quali sia desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento dell'attività amministrativa, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine dell'amministrazione. Il riconoscimento della tutela ex art. 54-bis opera, altresì, nei casi in cui l'interesse alla salvaguardia dell'integrità della Provincia di Lecce concorra con un interesse personale del whistleblower, purché questo lo dichiari fin da subito. E' esclusa la tutela alle segnalazioni utilizzate per rivendicazioni personalistiche nell'interesse esclusivo del segnalante.

3.7.3 CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire di procedere alle dovute verifiche e valutazioni a riscontro della sua fondatezza. In particolare, essa deve contenere in maniera chiara: - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; - la descrizione del fatto; - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. Ove possibile, si raccomanda l'allegazione di ulteriori documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Si raccomanda, altresì, di evitare riferimenti all'identità del segnalante nel testo della segnalazione e nei suoi allegati. Sulla piattaforma informatica "WhistleblowingPA" adottata dalla Provincia di Lecce, è prevista la compilazione di un apposito questionario predisposto per guidare il whistleblower a rendere esaustivo il contenuto delle segnalazioni.

3.7.4 SEGNALEZIONI ANONIME E SEGNALEZIONI DI SOGGETTI DIVERSI

Non è riconosciuta tutela alle segnalazioni anonime e a quelle di soggetti non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1. Le stesse, ove pervengano tramite la piattaforma "WhistleblowingPA" adottata dalla Provincia di Lecce, saranno trattate con le modalità "ordinarie" di gestione di segnalazioni ed esposti, ma saranno comunque oggetto di una specifica registrazione.

3.7.5 DESTINATARI DELLA SEGNALEZIONE

Il whistleblower può inviare la segnalazione:

- tramite la piattaforma "WhistleblowingPA" al RPCT della Provincia di Lecce;
- in alternativa, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le modalità stabilite dalla stessa e reperibili sul sito istituzionale www.anticorruzione.it;

Il whistleblower può anche valutare di inoltrare una denuncia "all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile".

In caso di segnalazione inviata a soggetto diverso dal RPCT (ad esempio, superiore gerarchico, dirigente o funzionario), quest'ultimo provvede ad indicare al mittente l'obbligo di invio al RPCT con le modalità stabilite nel presente PTPCT. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, il segnalante potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC. Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, la

PROVINCIA DI LECCE

segnalazione al RPCT o all'ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 c.p.p. e 361-362 c.p..

3.7.6 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE AL RPCT

Chi intenda inviare una segnalazione di condotte illecite al RPCT può accedere all'apposita piattaforma informatica "WhistleblowingPA", basata sul software GlobalLeaks, direttamente dal link "Whistleblowing" pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lecce, "Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione". Il sistema non necessita di particolari credenziali, ma apre automaticamente una maschera interattiva, fornendo le istruzioni necessarie. La piattaforma utilizza un protocollo di crittografia che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Il RPCT è incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni all'interno dell'Ente ed è l'unico soggetto autorizzato a trattare i dati personali del segnalante e legittimato a conoscerne l'identità. Il RPCT, è pertanto, anche custode dell'identità. Il RPCT prende in carico la segnalazione e svolge un esame preliminare sull'ammissibilità della stessa, in relazione alla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel comma 1 dell'art. 54bis del d.lgs. n.165/2001. Per la valutazione dei suddetti requisiti il RPCT può utilizzare i seguenti criteri:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della Provincia di Lecce;
- manifesta incompetenza della Provincia di Lecce sulle questione segnaalta;
- manifesta infondatezza della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non pertinente;
- produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione.

Tale esame preliminare deve concludersi entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, durante i quali il RPCT può chiedere al whistleblower elementi integrativi - assegnandogli un termine per la risposta - tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica, o anche di persona, ove il segnalante acconsenta; la richiesta di integrazione al whistleblower sospende il termine, che ricomincia a decorrere dal momento della presentazione delle informazioni e/o della documentazione integrativa. Nel caso in cui il RPCT ritenga sussistere nei propri confronti un conflitto di interessi, si astiene, dandone comunicazione al Presidente, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso la gestione della specifica segnalazione è attribuita al Vice Segretario Generale. Qualora, in esito all'esame preliminare, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone comunicazione al segnalante.

Se ritiene la segnalazione ammissibile, il RPCT avvia l'istruttoria circa i fatti segnalati, da concludersi entro i successivi 60 giorni lavorativi dall'avvio. Laddove l'istruttoria risulti particolarmente complessa, il RPCT può motivatamente prorogare di altri 30 giorni lavorativi il termine per la sua conclusione. Ai fini dell'istruttoria il RPCT può richiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Il RPCT per la gestione delle segnalazioni può avvalersi del supporto dell'Ufficio del Segretario Generale, provvedendo, peraltro, ad oscurare i dati identificativi del segnalante e gli altri elementi da cui si possa risalire, anche indirettamente, all'identità dello stesso. I dipendenti dell'Ufficio suddetto devono comunque essere "autorizzati" al trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione e nella documentazione ad essa allegata, poiché nella documentazione trasmessa possono essere presenti dati personali di altri interessati (es. soggetto cui sono imputabili le possibili condotte illecite), e debitamente istruiti, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei

PROVINCIA DI LECCE

dati. Il RPCT può inoltre costituire, con proprio provvedimento, uno specifico Gruppo di Lavoro di cui avvalersi per l'istruttoria delle segnalazioni, composto da Dirigenti e Funzionari dell'Ente con competenze trasversali ed identificati in successivo apposito atto organizzativo, assicurando le stesse garanzie di riservatezza dell'identità del segnalante sopra specificate. Anche i componenti del Gruppo di Lavoro devono essere "autorizzati" al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni e nella documentazione ad esse allegata, e devono essere debitamente istruiti, ai sensi della predetta normativa.

Il RPCT può inoltre richiedere informazioni, atti e documenti a Dirigenti, Responsabili degli Uffici e altri dipendenti dell'Ente, nonché richiedere l'effettuazione di accertamenti al Comando della Polizia Provinciale. A tal fine, il RPCT non trasmette la segnalazione ai suddetti soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione e della documentazione allegata, in ogni caso evitando che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante. Resta fermo che, anche in questi casi, i soggetti suddetti devono comunque essere "autorizzati" al trattamento di tali dati e debitamente istruiti, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati. Nei casi in cui lo ritenga necessario ai fini dell'istruttoria, il RPCT può richiedere informazioni o documenti a soggetti esterni all'Ente, adottando tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, come sopra specificato.

Qualora, all'esito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT ritenga la segnalazione infondata, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone comunicazione al segnalante. Qualora invece il RPCT ritenga la segnalazione fondata, valuta, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, a quali organi inoltrare gli esiti della propria istruttoria e, se necessario, la segnalazione debitamente anonimizzata nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, avendo sempre cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001: Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) dell'Ente; Autorità giudiziaria ordinaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della Funzione Pubblica; eventuali altri soggetti individuati in base alla specificità dei contenuti della segnalazione. Nei casi in cui l'identità del segnalante venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante. In applicazione del comma 3 dell'art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001, in un procedimento disciplinare fondato, in tutto o in parte sulla segnalazione, se l'identità del segnalante sia necessaria per la difesa dell'incolpato, su motivata richiesta dell'UPD, il RPCT richiede al segnalante il consenso alla rivelazione della propria identità, assegnando un termine congruo per la risposta. In caso di mancata risposta, il consenso si ritiene negato. In caso di mancata risposta o di risposta negativa il RPCT ne dà comunicazione all'UPD. Se il segnalante fornisce espressamente il proprio consenso, il RPCT ne dà comunicazione all'UPD, cui trasmette la segnalazione integrale ed ogni ulteriore informazione utile.

Le segnalazioni ricevute attraverso il canale informatico sono conservate per il periodo previsto dalla piattaforma "WhistleblowingPA"; i documenti inerenti le segnalazioni e la relativa attività istruttoria vengono conservati dalla Provincia di Lecce per un periodo massimo di cinque anni dalla ricezione, in database informatici ed eventuale documentazione cartacea in archivi chiusi a chiave accessibili al solo RPCT, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e assicurando che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato. Il RPCT può utilizzare il contenuto delle segnalazioni per individuare le aree critiche dell'amministrazione e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato. Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all'art. 1, c. 14, della L. n.190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

3.7.7 TUTELA DEL SEGNALANTE

PROVINCIA DI LECCE

La tutela riconosciuta al segnalante è di tre tipi: -la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione; -la tutela da misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata; -"la giusta causa" di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto.

a) La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione.

Il RPCT e tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, hanno l'obbligo di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Tale obbligo è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. La violazione degli obblighi di tutela della riservatezza del segnalante, potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, fatte salve altre eventuali forme di responsabilità. A tutela della riservatezza del segnalante, la segnalazione e la relativa documentazione allegata sono sottratte non solo all'accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n.241/1990, ma pure all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, del D.Lgs. n.33/2013, nonché all'accesso dei consiglieri provinciali di cui all'art. 43 del D.Lgs 267/2000. Qualora la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso ai sensi del c.4 dell'art. 54-bis. In tali casi, qualora la segnalazione sia oggetto di istanza di ostensione, si applicheranno le discipline delle singole tipologie di accesso (a seconda dei casi: documentale, civico generalizzato, dei consiglieri provinciali), secondo i principi e limiti previsti dalla L.241/1990, dal D.Lgs. n.33/2013 e dal D.Lgs. n.267/2000.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso. In conformità a quanto previsto dall'art.2-undices del D.Lgs. n.196/2003, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato non può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e, pertanto, non può rivolgersi al titolare del trattamento e non può, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, proporre reclamo al Garante della Privacy. Può, tuttavia, richiedere a quest'ultimo accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati, ai sensi dell'art.160 del D.Lgs. n.196/2003.

La piattaforma "WhistleblowingPA" adottata dalla Provincia di Lecce garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 469/2021.

b) La tutela da misure discriminatorie o ritorsive.

Il segnalante "non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione" e sono nulli "gli atti discriminatori o ritorsivi" adottati dall'amministrazione. L'onere di "dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa" è a carico dell'amministrazione. Il segnalante è "reintegrato nel posto di lavoro" in caso di licenziamento "a motivo della segnalazione".

Si intendono misure ritorsive atti, provvedimenti, comportamenti o omissioni posti in essere dall'amministrazione nei confronti del dipendente/segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dal segnalante medesimo o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nella Provincia di Lecce. L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza

PROVINCIA DI LECCE

del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. Qualora accerti l'adozione di una misura ritorsiva o discriminatoria, l'ANAC, fermi restando gli altri profili di responsabilità, applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. L'ANAC considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento o l'omissione aventi effetti discriminatori o ritorsivi. La responsabilità si configura anche in capo al soggetto che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

c) La "giusta causa" di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto

Ai sensi dell'art.3 della L. n.179/2017, la segnalazione effettuata dal whistleblower costituisce giusta causa di rivelazione, non integrando i reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art.326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art.622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici o industriali" (art. 623 c.p.) quando ricorrano le seguenti condizioni: -il segnalante deve agire al fine di tutelare "l'interesse all'integrità dell'Amministrazione, nonché alla prevenzione delle malversazioni"; -il segnalante non deve aver appreso la notizia "in ragione di un rapporto di consulenza professionale o assistenza con l'Ente"; -le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati con "modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito". Per "modalità eccedenti" devono intendersi quelle esorbitanti sia rispetto alle finalità della segnalazione e sia rispetto alle modalità effettive con cui essa viene resa.

Condizioni per la tutela e responsabilità del segnalante

Le tutele previste nei confronti del segnalante "non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave" (art. 54-bis, comma 9). Le predette tutele sono riconosciute nel caso in cui la sentenza di primo grado non venga confermata nei successivi gradi di giudizio.

3.7.8 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALATO

In fase di istruttoria i dati identificativi del segnalato, in quanto soggetto "interessato" ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati, sono trattati dal RPCT e dagli altri soggetti "autorizzati al trattamento" cui la segnalazione viene trasmessa ai fini degli accertamenti necessari. Se il RPCT ritiene fondati la segnalazione ed i fatti imputati al segnalato, i dati identificativi sono trasmessi, insieme alle risultanze della propria istruttoria, all'Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile e/o all'UPD, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

3.7.9 FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Il piano di formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per i dipendenti della Provincia di Lecce deve comprendere specifiche iniziative di formazione e sensibilizzazione sull'istituto del whistleblowing e sulla presente disciplina adottata dall'Ente. Il RPCT cura la redazione di apposite circolari in materia, nonché di istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma "WhistleblowingPA".

3.7.10 DISPOSIZIONI FINALI

PROVINCIA DI LECCE

Per quanto non espressamente disciplinato, si fa rinvio alle Linee guida ANAC adottate con Delibera n.469 del 9/6/2021. La presente disciplina sarà oggetto di adeguamento ad eventuali successive modifiche legislative o nuove linee guida ANAC o del Garante della Privacy. Il RPCT potrà emanare ulteriori disposizioni attuative della presente disciplina, nel rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida ANAC.

3.8 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Fonti normative:

art. 1, commi 5, lett. b), 8,10, lett. c), 11 della L. n. 190/2012

art. 7 D. lgs. N. 165/2001

DPR n. 70/2013

Descrizione della misura

Il responsabile della prevenzione è tenuto a definire un piano per formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruttivo. In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante i diversi ambiti dell'agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata "stabilizzazione" degli istituti giuridici da applicare, l'organizzazione di percorsi formativi costituisce un'esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche "malfunzionamenti" e "illegittimità" inconsapevoli nell'operare.

Il personale è stato adeguatamente formato sui principali obblighi e adempimenti previsti dal D. Leg.vo 33/2103 e L. 190/12. Inoltre è stata posta particolare attenzione sugli adempimenti previsti dal Codice di Comportamento al fine di assicurarne la massima diffusione all'interno dell'Ente, in coerenza con il Codice stesso e con il DPR 62/2013. La formazione del personale per il prossimo triennio sarà strutturata su due livelli: uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità (incluso anche il contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari, per i quali, attraverso la discussione di casi concreti, può emergere il principio comportamentale adeguato nelle diverse situazioni, **nonché l'istituto del whistleblowing e la disciplina adottata dall'Ente**); uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

3.9 PATTI DI INTEGRITA' E PROTOCOLLI DI LEGALITA'

Fonti normative:

art. 1, commi 17, della L. n. 190/2012

Descrizione della misura

I patti di integrità (Codice etico per la Provincia di Lecce) e i protocolli di legalità, sottoscritti presso la Prefettura di Lecce, costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto. Il Codice etico costituisce un documento che la Provincia di Lecce, quale stazione appaltante, richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte dei partecipanti.

3.10 MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Fonti normative:

art. 1, commi 9 e 28, della L. n. 190/2012

art. 24, comma 2, D.lgs. 33/2013

PROVINCIA DI LECCE

Descrizione della misura

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge n. 5/2012 e con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge n. 134/2012, sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 241/1990 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione del potere sostitutivo nel caso di inerzia del funzionario responsabile. Con la deliberazione n. 103 del 29.05.2012 la Giunta Provinciale ha individuato nel Dirigente di Servizio e nel Direttore Generale i soggetti cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia, rispettivamente, del funzionario sottordinato o del Dirigente. Il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Anche la L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerando l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi e regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate. In base alle disposizioni del D. Lgs. 97/2016 le pubbliche amministrazioni non sono tenute a pubblicare obbligatoriamente i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale. E' stata completata la revisione del Regolamento dei procedimenti amministrativi.

3.11 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE

Descrizione della misura

Secondo il PNA, le pubbliche amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione del cittadino finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono valutare modalità, soluzioni organizzative e tempi per l'attivazione di uno stabile confronto. A tal fine nel mese di dicembre è organizzata la "*Giornata della Trasparenza*", in genere in concomitanza con la *Giornata mondiale contro la corruzione*.

3.12 MECCANISMI DI CONTROLLO NEL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI

Fonti normative:

D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012

art. 30, comma 1, art. 36 D. lgs. 50/2016, L. n. 190/2012, L. 241/90

Descrizione della misura

La L. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio. Le disposizioni contenute nel D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, hanno introdotto per gli enti locali un sistema di controlli interni, che può rappresentare un valido strumento di prevenzione della corruzione. Con deliberazione consiliare n. 1 del 21.01.2013 è stato approvato il Regolamento provinciale dei controlli interni, pubblicato sul sito, nel quale sono istituite le seguenti forme di controllo:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo di gestione;
- controllo strategico;
- controllo sugli organismi gestionali esterni;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo sulla qualità dei servizi erogati

Al fine di rendere funzionale il sistema dei controlli interni agli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 e dall'art. 2 della L. 241/1990 in ordine alla conclusione dei procedimenti amministrativi ed ai poteri sostitutivi, le attività di controllo si svolgono nel rispetto del principio di "integrazione

PROVINCIA DI LECCE

organizzativa”, secondo cui i controlli devono essere effettuati in maniera integrata e coordinata, anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici, evitando duplicazioni o perdita delle informazioni raccolte ed in modo che ciascuna forma di controllo concorra all’efficacia del sistema nel suo complesso. Il Segretario Generale può estendere i controlli di regolarità amministrativa a qualsiasi tipo di atto, d’Ufficio o su segnalazione riservata di uno o più soggetti, interni o estranei all’Ente, nel rispetto, in tale ultimo caso, dell’anonimato dell’autore/degli autori della segnalazione. In sede di controlli di regolarità amministrativa particolare attenzione sarà prestata agli obblighi di motivazione gravanti sui Dirigenti nell’adozione della determina a contrarre in ordine alla scelta del contraente e, in particolare, al rispetto del principio di rotazione.

In ossequio alle indicazioni contenute nella deliberazione della Corte dei Conti n.18/SEZAUT/2020/INPR “Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da COVID – 19”, fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, il controllo di regolarità amministrativa è stato condotto, oltre che, come di consueto, sulle determinazioni sorteggiate, anche su tutti gli atti dirigenziali rivenienti dalla (o applicativi della) normativa emergenziale, ivi compresi gli affidamenti “in deroga”.

Analogamente, nella direzione suggerita dalla Circolare n.9 del 10 febbraio 2022 emanata dal Servizio Centrale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale viene rimarcata l’importanza di sottoporre ai “controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili” tutti i provvedimenti attuativi delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a partire dal mese di aprile 2022, nell’ambito del controllo di regolarità amministrativa espletato sulle Determinazioni Dirigenziali, è inserito il monitoraggio sulle D.D. adottate per dare attuazione alle misure del PNRR.

3.13 MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO E VALUTAZIONE

Fonti normative:

D.Lgs 33/2013

Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Lecce

Descrizione della misura

L’attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPCT, è attuata oltre che dal RPCT, dai Dirigenti e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.

I dirigenti dei servizi relazionano entro il 15 novembre sullo stato di attuazione del Piano al RPCT. Il RPCT dà conto dello stato di attuazione del Piano e delle correlate misure attraverso la redazione, entro il 15 dicembre (fatti salvi eventuali rinvii disposti da ANAC), della relazione annuale redatta secondo le indicazioni dell’ANAC, da pubblicare nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente, e riguardante lo stato di attuazione del Piano e riferisce sull’attività svolta ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando l’organo politico ne faccia richiesta.

Ai fini di una maggiore efficacia e un effettivo coordinamento tra il PTPCT e Piano della performance, l’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT è effettuata anche in occasione delle verifiche periodiche inerenti il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano della Performance, fra i quali figurerà, come obiettivo strategico specifico, da assegnarsi a ciascun Dirigente, per quanto di rispettiva competenza, quello dell’attuazione delle misure di prevenzione, previste nel presente PTPCT e in particolare nella sezione “Misure per la Trasparenza”, con conseguente rilevanza dello stesso in sede di valutazione dirigenziale. L’attività di monitoraggio è altresì assicurata attraverso il sistema elaborato dall’Ufficio Controlli interni e attraverso le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa. L’attività di controllo è garantita anche attraverso la relazione annuale, che il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all’organo di governo, relativamente ai procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Si rinvia a quanto previsto in materia di trasparenza dal D.Lgs 33/2013, così come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016 e al Codice

PROVINCIA DI LECCE

di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Lecce per le specifiche ulteriori modalità di controllo riguardanti l'attuazione dei provvedimenti medesimi.

3.14 RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.)

Fonti normative:

art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Descrizione della misura

La Provincia di Lecce, in qualità di stazione appaltante, ha nominato con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato *Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)*. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Il RPCT ha sollecitato l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati. Il RASA individuato dal Presidente della Provincia con Provvedimento del Presidente del 05/01/2018, prot. 1263, è il Dirigente Ing. Dario Corsini.

3.15 LA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

Fonti normative:

Art.1, comma 88, Legge 56/2014

Descrizione della misura

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70 del 21.12.2015, è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecce, approvandone il Regolamento per la disciplina delle finalità, compiti, organizzazione e funzionamento, nonché lo schema di convenzione da sottoscrivere con gli Enti aderenti.

In particolare la SUA della Provincia di Lecce opera con funzioni di:

-Stazione Unica Appaltante per la Provincia di Lecce e per gli enti aderenti, ai sensi delle seguenti disposizioni:

- art. 33 Codice dei Contratti
- art.1 co. 88 L. 56/2014
- art. 13 L.136/2010
- DPCM 30 giugno 2011

-Supporto giuridico - amministrativo e tecnico - amministrativo agli enti aderenti, ai sensi del DPCM 30 giugno 2011 e, in particolare, ai Comuni del territorio provinciale, nell'esercizio delle funzioni fondamentali della Provincia ai sensi dell'art. 1 co. 85 lett. D) della L. 56/2014.

Alla SUA della Provincia di Lecce è attribuita la funzione di stazione unica appaltante per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per conto degli Enti Aderenti in ordine alla gestione delle procedure di gara aperte, ristrette, negoziate ed in genere tutte le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.

Sono espressamente esclusi dall'ambito di operatività della SUA-Provincia di Lecce:

- lavori d'urgenza e di somma urgenza ex art. 175 e 176 del Regolamento;
- perizie di variante ex art. 132 del Codice ed artt. 161 e 162 del Regolamento;

mentre è rimessa alla espressa volontà delle parti, la determinazione dell'ambito di operatività della competenza della SUA per tutti gli affidamenti che la normativa vigente prevede che siano gestiti direttamente dai singoli Enti.

PROVINCIA DI LECCE

4. LE AZIONI ATTUATIVE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

codice	Azioni attuative delle misure di prevenzione	Soggetti responsabili	Obblighi di Informazione	Tempistica di attuazione	Processi interessati	risorse economiche
0.A	GESTIONE DEL RISCHIO: completamento mappatura dei processi	Dirigenti di Servizio con il coordinamento del RPCT	=====	Entro il 2022	Tutti	=====
0.B	GESTIONE DEL RISCHIO: valutazione del rischio	Dirigenti di Servizio con il coordinamento del RPCT	=====	Al completamento della mappatura dei processi	Tutti	=====
0.C	GESTIONE DEL RISCHIO: Il trattamento del rischio	Dirigenti di Servizio con il coordinamento del RPCT	=====	Al completamento della valutazione del rischio	Tutti	=====
1	TRASPARENZA Obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013	RPCT, Dirigente Servizio Sistemi Informatici, dirigenti di Servizio	=====	In base alle scadenze stabilite dal RPCT nella relativa sezione	Tutti	=====
2.A	CODICE DI COMPORTAMENTO Controllo di attuazione dell'art. 2 del Codice dei dipendenti della Provincia di Lecce – Applicazione ai collaboratori e consulenti	RPCT per il controllo; Dirigenti di Servizio per adeguamento atti di incarico o contratti	=====	Tempestivo	Tutti	=====
2.B	CODICE DI COMPORTAMENTO Controllo di attuazione dell'art. 4 del Codice dei dipendenti della Provincia di Lecce - Incarichi di collaborazione extraistituzionali con soggetti terzi	Dirigenti di Servizio e dipendenti per l'applicazione dell'art. 4	Informativa scritta in ordine ai rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni	All'atto di assunzione o dell'assegnazione all'ufficio	Tutti	=====
2.C	CODICE DI COMPORTAMENTO	Dirigente Servizio	Obblighi previsti nel	Secondo quanto	Tutti	

PROVINCIA DI LECCE

	Incarichi d'Ufficio-Attività ed incarichi extra-istituzionali-Attuazione del Regolamento ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/25001	Risorse Umane	Regolamento	previsto dal Regolamento		
2.D	CODICE DI COMPORTAMENTO Controllo di attuazione dell'art. 5 del Codice dei dipendenti della Provincia di Lecce - "Partecipazione ad associazioni e organizzazioni"	Dirigenti di Servizio; Servizio Risorse Umane per l'archiviazione delle comunicazioni personali	Comunicazione del dipendente al Dirigente di appartenenza	Tempestivo	Tutti	====
2.E	CODICE DI COMPORTAMENTO Controllo di attuazione dell'art. 6 del Codice dei dipendenti della Provincia di Lecce - "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse "	Dirigenti di Servizio; Servizio Risorse Umane per l'archiviazione delle comunicazioni personali	Comunicazione del dipendente al Dirigente di appartenenza e del Dirigente al Servizio Risorse Umane	Tempestivo Aggiornamento biennale	Tutti	====
2.F	CODICE DI COMPORTAMENTO Controllo di attuazione dell'art. 7 del Codice dei dipendenti della Provincia di Lecce - "Obbligo di astensione"	Dirigenti di Servizio; dipendenti	Comunicazione di astensione al Dirigente di appartenenza; Comunicazione al RPCT del Dirigente dell'avvenuta astensione	Tempestivo	Tutti	====
2.G	CODICE DI COMPORTAMENTO Controllo di attuazione dell'art. 7 del Codice dei dipendenti della Provincia di Lecce - "Obbligo di astensione. Inserimento, nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi e nei pareri, di un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis L.	Dirigenti di Servizio e Responsabili di procedimento Segretario Generale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	====	Tempestivo	tutti	====

PROVINCIA DI LECCE

	241/1990, dell'art. 6 DPR 62/2013 e dell'art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti					
2.H	CODICE DI COMPORTAMENTO Controllo di attuazione dell'art. 13 del Codice dei dipendenti della Provincia di Lecce - disposizioni particolari per i Dirigenti e figure assimilate	Dirigenti e figure assimilate	Comunicazione delle partecipazioni azionarie e degli altri interessi finanziari in possibile conflitto di interesse con la funzione pubblica svolta	Annuale	Tutti	====
2.I	CODICE DI COMPORTAMENTO Controllo di attuazione dell'art. 13 del Codice dei dipendenti della Provincia di Lecce – disposizioni particolari per i Dirigenti e figure assimilate	Dirigenti e figure assimilate	Informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi	Annuale	Tutti	====
2.L	CODICE DI COMPORTAMENTO Controllo di attuazione dell'art. 14 del Codice dei dipendenti della Provincia di Lecce – Contratti e altri atti negoziali	Dirigenti e dipendenti	Informativa da parte del dirigente o del dipendente che si trovi nella condizione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 del DPR n. 62/2013	Tempestivo	Tutti	====
2.M	ACCERTAMENTO DELL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI CONSULENTI	Dirigenti e consulenti	Acquisizione dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi da parte dei consulenti	All'atto del conferimento dell'incarico	Tutti	
3.A	INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI	Dirigenti	Presentazione delle dichiarazioni	Prima del conferimento	Tutti	====

PROVINCIA DI LECCE

	DIRIGENZIALI Presentazione di dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico			dell'incarico ed almeno 20 giorni prima della scadenza dell'annualità di incarico		
3.B	INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI DIRIGENZIALI Pubblicazione sul sito delle dichiarazioni relative ad inconfiribilità ed incompatibilità. Verifica sul contenuto e la veridicità delle dichiarazioni presentate	RPCT	Trasmissione delle dichiarazioni per la pubblicazione	Entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione	Tutti	====
3.C	INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI DIRIGENZIALI: Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico	Dirigenti	Presentazione delle dichiarazioni all'organo che ha conferito l'incarico e al RPCT	Tempestiva	Tutti	====
3.D	INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI DIVERSI DA QUELLI DIRIGENZIALI Vigilanza sul rispetto dei termini e sulla procedura di acquisizione di dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e sulla dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di incompatibilità dell'incarico.	RPCT, Direttore Generale	Controlli a campione	Annuale	Tutti	

PROVINCIA DI LECCE

4.A	ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti	Dirigenti	Presentazione della dichiarazione nei termini fissati	Tempestiva	Procedure di scelta del contraente	====
4.B	ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Dirigente del Servizio Risorse Umane		All'atto dell'assunzione	Procedure di assunzione	====
4.C	ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio con cui il	Dirigente del Servizio Risorse Umane		All'atto della cessazione	Procedure di cessazione	

PROVINCIA DI LECCE

	dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma					
4.D	ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto	Dirigenti, UPD	Segnalazione della violazione e avvio del procedimento	Tempestivo	Scelta del contraente	====
5.A	FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI Acquisizione di dichiarazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni	Dirigente interessato alla formazione della commissione	====	All'atto della nomina della commissione	- acquisizione e progressione del personale; - affidamento di lavori, servizi e forniture; - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	====
5.B	FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI Acquisizione di dichiarazione circa l'assenza di cause ostative per dirigenti e personale appartenente a categoria D	Dirigenti e dipendenti appartenenti alla categoria D	====	Tempestiva	- acquisizione e progressione del personale; - affidamento di lavori, servizi e forniture; - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	====

PROVINCIA DI LECCE

					diretto ed immediato per il destinatario - Gestione di risorse finanziarie	
6.A	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE Attuazione delle disposizioni riguardanti la revoca dell'incarico e/o l'assegnazione ad altro servizio in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per condotte di natura corruttiva	Direttore Generale per Dirigenti e dipendenti Presidente per Direttore Generale e Segretario Generale	=====	Tempestiva	tutti	=====
6.B	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE Rotazione secondo una periodicità non superiore all'anno, dei responsabili di procedimento, se diversi dal Dirigente, in relazione ai nuovi procedimenti tesi all'emanazione di provvedimenti di natura ampliativa (autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta, abilitazioni, accreditamenti e simili), accertativa (accertamenti, verifiche e controlli) o consultiva (pareri tecnici). La rotazione è prevista anche per la composizione di commissioni, gruppi, pattuglie, squadre di intervento, chiamati ad operare nell'ambito dei procedimenti in questione	Dirigenti	Tale criterio dovrà attuarsi a seguito dell'approvazione del P.D.O.. E' consentito derogare al criterio di rotazione nel solo caso in cui il Dirigente motivi, in sede di assegnazione della responsabilità dei procedimenti, l'impossibilità di attribuire ad altri, all'infuori dell'incaricato, la suddetta responsabilità, per assoluta carenza di professionalità analoga all'interno del	Annuale	tutti	=====

PROVINCIA DI LECCE

			Servizio			
6.C	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE Diversificazione, in caso di procedure assunzionali, della composizione delle commissioni di concorso	Dirigente del Servizio Risorse Umane	=====	All'atto della nomina della commissione	acquisizione e progressione del personale	=====
7.A	TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI Individuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni, che assicuri la riservatezza dei dati identificativi del denunciante, nel rispetto delle Linee Guida ANAC	Servizio Sistemi Informatici	Pubblicazione dell'avviso di adozione del sistema informatico nell'home page del Sito istituzionale	Tempestiva	tutti	=====
7.B	TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI Monitoraggio nuovo sistema informatico di segnalazione mediante piattaforma "Whistleblowing PA"	RPCT	=====	Costante	tutti	=====
8	FORMAZIONE DEL PERSONALE Piano annuale di formazione sulla prevenzione della corruzione, anche attraverso l'utilizzazione di soggetti formatori individuati tra il personale interno	RPCT in collaborazione con il Dirigente del Servizio Risorse Umane	=====	Annuale	tutti	Da prevedere nel bilancio di previsione
9	PATTI DI INTEGRITA' E	Dirigenti di Servizio	=====	Annuale	affidamenti di lavori,	=====

PROVINCIA DI LECCE

	PROTOCOLLI DI LEGALITA' Relazione sull'efficacia ed adeguatezza degli strumenti già sottoscritti al fine di promuovere eventuali aggiornamenti	interessati			servizi e forniture	
10.A	MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI Monitoraggio annuale del rispetto dei termini dei procedimenti attribuiti al Servizio	Dirigenti di Servizio	Obbligo di segnalazione al Direttore Generale: - sulla titolarità del procedimento; - sul numero di procedimenti amministrativi conclusi in ritardo o per i quali è stato necessario attivare il potere sostitutivo rispetto al totale dei procedimenti dello stesso tipo conclusi nell'anno; - delle motivazioni del ritardo; - delle iniziative gestionali intraprese per eliminare le anomalie	Rendicontazione annuale obbligatoria entro il 31 gennaio		
10.B	MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI Procedimenti disciplinari attivati dai dirigenti	Dirigenti di Servizio	obbligo di segnalazione riservata all'UPD delle infrazioni di competenza di tale ufficio, nonché dei procedimenti disciplinari comunque	Tempestivo	tutti	====

PROVINCIA DI LECCE

			attivati dai dirigenti e delle relative sanzioni applicate per effetto di una mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti (art. 2, comma 9, L.241/1990)			
10.C	MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI Avvio di procedimento disciplinare nei casi di inerzia dirigenziale	Direttore Generale	obbligo di segnalazione di tutti i casi di inerzia dirigenziale all'UPD ai fini dell'attivazione dei procedimenti disciplinari	Tempestivo		
11.A	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE Organizzazione della Giornata per la legalità e la trasparenza	RPCT	=====	Annuale preferibilmente in concomitanza con la Giornata mondiale contro la corruzione	tutti	=====
11.B	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE Pubblicazione PTPCT sul sito	RPCT	=====	Entro 30 giorni dall'approvazione del PTPCT, del Codice e dei loro aggiornamenti	Tutti	=====
12.A	MECCANISMI DI CONTROLLO NEL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI Estensione dei controlli di regolarità amministrativa a qualsiasi tipo di atto, d'ufficio o su segnalazione riservata di uno o più soggetti, interni o estranei all'Ente nel rispetto della tutela di cui al punto 3.7	Segretario Generale	=====	Tempestivo	tutti	=====

PROVINCIA DI LECCE

12.B	MECCANISMI DI CONTROLLO NEL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI Verifica in sede di controllo di regolarità amministrativa dell'inserimento di specifica motivazione sul rispetto del principio di rotazione nella scelta del contraente nelle determine a contrarre relative agli affidamenti "sottosoglia"	Dirigenti di Servizio Segretario Generale per i controlli		Mensile	Scelta del contraente	
12.C	MECCANISMI DI CONTROLLO NEL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale	Dirigenti di Servizio	====	All'atto dell'assegnazione del/i procedimento/i	tutti	====
12.D	MECCANISMI DI CONTROLLO NEL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze dei cittadini che attengano a procedimenti di uno stesso tipo, fatte salve le deroghe espressamente motivate nei provvedimenti	Dirigenti di Servizio e Responsabili di procedimento	====	Tempestivo	tutti	====
13.A	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO Relazione al RPCT sullo stato di attuazione del PTPCT	Dirigenti di Servizio	Relazione annuale al RPCT	Annuale	tutti	====
13.B	MONITORAGGIO	RPCT	====	Annuale	tutti	====

PROVINCIA DI LECCE

	SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO: Relazione annuale del RPCT sullo stato di attuazione del PTPCT e pubblicazione sul sito web					
--	--	--	--	--	--	--

PROVINCIA DI LECCE

5. COORDINAMENTO CON LA PERFORMANCE, CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELL'ENTE E CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI

5.1 PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE

L'eshaustività e l'analiticità del PTPCT è strumentale non solo al miglioramento continuo della gestione del rischio di corruzione ma anche al miglioramento della performance organizzativa e individuale.

L'Obiettivo Strategico 6.2 della Sezione Strategica del DUP costituisce contenuto necessario dei documenti di programmazione operativo-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e stabilisce un coordinamento, a livello di contenuti, tra il PTPCT e gli strumenti per la gestione del ciclo delle performance previsti dal D.Lgs. n.150/2009 ossia:

- il Piano della Performance e la Relazione annuale sulla performance (art. 10 del d.lgs. n.150/2009);
- il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del d.lgs. 150/2009).

Pertanto, in fase di programmazione delle performance, l'amministrazione include nel Piano della Performance, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione delle misure previste nel PTPCT in forma di obiettivi ed indicatori, valutabili sotto il profilo della:

- **performance organizzativa** (art. 8 del d.lgs. 150/2009). Tra gli *Obiettivi Gestionali di Rilevanza Strategica* utilizzati per la misurazione della performance organizzativa dell'Ente, ed in particolare tra gli obiettivi di *Salute Organizzativa*, sono stati opportunamente compresi gli obiettivi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza assegnati trasversalmente ai diversi Centri di Responsabilità e coordinati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

- **performance individuale** (art. 9 del d.lgs. 150/2009). Nel *Piano della Performance* sono stati inseriti opportuni obiettivi gestionali, con i relativi indicatori, assegnati al RPCT e ai Dirigenti in base alle attività che ognuno deve svolgere per prevenire il rischio di corruzione ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-bis), l-ter), l-quater) del D.Lgs. n.165/2001, nonché ai referenti del responsabile della corruzione, individuati tra il personale dei Servizi.

Secondo il sistema di *cascading degli obiettivi* sopra descritto, l'attuazione delle misure previste nel PTPCT costituisce uno degli elementi di valutazione del personale dirigente e non dirigente secondo quanto previsto dall'*attuale Sistema di misurazione e valutazione delle performance* che prevede tra i vari fattori di valutazione, il raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati al personale con l'approvazione del *Piano delle Performance*.

Dell'esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi individuati nel PTPCT (e dunque dell'esito della valutazione delle performance organizzativa ed individuale), viene dato specificamente conto nella *Relazione sulla performance* (art. 10, d.lgs. 150/2009). Inoltre, con quanto disposto dal PNA e dall'art. 44 del d.lgs. 33/2013 il NdV:

- in primo luogo, verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e valuta l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- in secondo luogo, utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

5.2 PTPCT e protezione dati personali

PROVINCIA DI LECCE

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, l'amministrazione ha adeguato i trattamenti dei dati personali alle nuove disposizioni. A tal fine si è dotata di un sistema di organizzazione e di gestione e del rischio di violazione dei dati.

Le misure e azioni di prevenzione e di sicurezza materia di protezione dei dati personali vanno dunque coordinate con le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. In particolare, il coordinamento ha ad oggetto il rapporto tra privacy e trasparenza, e la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013: l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati ("minimizzazione dei dati") (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione". Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. n.33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). **Lo stesso è destinatario dei report mensili del controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali ove siano riscontrate violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.**

5.3 PTPCT, altri strumenti di pianificazione e sistema dei controlli

Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, il PTPCT viene coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione e pianificazione, sia triennale che annuale, presenti nell'amministrazione, tra cui il Piano triennale delle azioni positive ed il Piano per la formazione del personale

Grazie alla completa integrazione del PTPCT con gli strumenti di programmazione, monitoraggio, misurazione e valutazione delle performance (paragrafo 5.1), molteplici tipologie di monitoraggio e controllo possono coesistere: uno strumento fondamentale, in tal senso, è certamente costituito dai controlli successivi di regolarità amministrativa, previsti dall'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ed esercitati dal Segretario, ma altrettanta importanza deve essere attribuita al controllo a cura del Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n.150/2009, per l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, o alla reportistica prevista nell'ambito dei sistemi interni di controllo strategico e di gestione o dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, finalizzata alla verifica del conseguimento degli obiettivi, ovvero, ancora, al controllo della qualità dei servizi erogati, come previsto dall'art. 147 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n.267/2000.

PROVINCIA DI LECCE

6. LE SOCIETA' CONTROLLATE

Le società controllate dalla Provincia di Lecce - Nuova Salento Energia S.r.l. Celestini S.r.l., Alba Service S.p.A. in liquidazione, Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto S.p.A.- sono tenute all'applicazione della normativa anticorruzione secondo le linee guida formulate dall'ANAC, da ultimo con determinazione n. 1134 dell'8.11.2017.

Il RPCT, in collaborazione con il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Controlli interni, preposto al controllo sulle società partecipate dal vigente Regolamento dei Controlli interni, sollecita le società controllate all'applicazione delle norme dettate per la prevenzione della corruzione e ne verifica l'applicazione. Può acquisire gli specifici piani adottati da tali soggetti e può formulare osservazioni e rilievi, che sono trasmessi alla società, agli organi politici ed alla struttura preposta al controllo sulla stessa. Può acquisire la relazione annuale predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione delle società.

In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalazioni, acquisisce informazioni e documenti sulle attività svolte.

Il RPCT, in collaborazione con il predetto Dirigente, può promuovere l'adozione delle misure specificamente previste dalle citate linee guida anche da parte delle società a partecipazione pubblica non di controllo.

SEZIONE TRASPARENZA

PREMESSA

PROVINCIA DI LECCE

L'attività amministrativa dell'Ente si informa al principio generale della trasparenza, da considerarsi - dopo il PTPCT - la principale misura di prevenzione della corruzione.

La trasparenza, quale principio generale dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 del D.lgs. 33/2013, *“è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Tale definizione è stata riconfermata dal D.Lgs. 97/2016 di *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, che ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Il citato D.Lgs. 97/2016, intervenuto con abrogazioni o integrazioni su diversi obblighi di pubblicazione, ha introdotto rilevanti novità nel sistema della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, sia per quel che riguarda l'organizzazione sia per i dati da pubblicare e a cui garantire l'accesso da parte di chiunque (cd. accesso generalizzato). Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva, infatti:

- il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza,
- l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5 del D.lgs. 33/2013, agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
- l'unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma della trasparenza,
- l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse,
- la definizione di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in coerenza con quelli della performance.

Secondo quanto indicato dalle fonti citate in precedenza, *“la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali; integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino”*.

Per quanto sopra, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

La presente sezione individua le iniziative finalizzate ad assicurare un adeguato livello di trasparenza in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, ed in osservanza delle Determinazioni ANAC:

- n.1310/2016 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*;
- n.241/2017 *“Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016”*;
- n.1309/2016 *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co.2 del d.lgs. 33/2013”*.

Le ulteriori fonti che completano il quadro normativo in tema di trasparenza, sono:

PROVINCIA DI LECCE

- *Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 29 marzo 2017;*
- *Delibera n.586 del 26 giugno 2019 "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019";*
- *Delibera n.641 del 14/06/2017 di modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 relativamente all' "Assemblea dei Sindaci" e al "Consiglio provinciale".*

1. OBIETTIVI STRATEGICI

L'organo di indirizzo politico, analogamente a quanto fatto in tema di prevenzione della corruzione (PARTE II, paragrafo 1.1), ha formulato le proprie linee strategiche in materia di trasparenza, programmando di realizzare un efficace processo di elaborazione, approvazione ed attuazione del PTPCT in grado di promuovere maggiori livelli di trasparenza.

Le suddette indicazioni strategiche sono state recepite nel Documento Unico di Programmazione, in cui, in ordine alla strategia per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, è stato definito l'Obiettivo Strategico 6.2, da perseguire in una logica incrementale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione compatibilmente con il contesto generale nel quale l'Ente si trova ad operare.

Nell'Obiettivo Strategico 6.2, sono state individuate, oltre alle strategie per l'anticorruzione, le **strategie organizzative necessarie al raggiungimento dei risultati attesi in tema di trasparenza:**

I.il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso una precisa individuazione di ruoli e responsabilità e l'informatizzazione dei flussi (**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI**);

II.la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori e l'organizzazione di Giornate della Trasparenza (**MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA**);

III.il bilanciamento tra trasparenza e tutela della privacy (**TRASPARENZA E TUTELA DELLA PRIVACY**);

IV.la corretta gestione dell'accesso civico e la tenuta del Registro degli Accessi (**ACCESSO CIVICO E REGISTRO DEGLI ACCESSI**)

La concreta attuazione delle strategie per la trasparenza è garantita dal monitoraggio costante a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con il supporto della Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informatici (Disposizione Prot. n.32630/2019).

Inoltre, a garanzia della coerenza e dell'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti, è utile evidenziare, che l'Obiettivo Strategico 6.2 del DUP stabilisce un coordinamento, a livello di contenuti, tra il PTPCT e gli strumenti per la gestione del ciclo delle performance previsti dal D.Lgs. 150/2009; infatti, in fase di programmazione, l'amministrazione include nel Piano della Performance i processi e le attività da realizzare per l'attuazione delle misure previste nel PTPCT, in forma di obiettivi ed indicatori, valutabili sotto il profilo della performance organizzativa ed individuale (Parte II, paragrafo 6.1).

2. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, l'Ufficio Sistemi Informatici verifica lo schema dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente, al fine di assicurarne l'aggiornamento e l'allineamento alla normativa vigente.

Il suddetto schema, desunto dall'Allegato 1 alla Determinazione 1310/2016 dell'ANAC, è contenuto nell'**Allegato 2 "Obblighi di trasparenza nella Provincia di Lecce"**, in cui, per ogni obbligo, è indicato:

PROVINCIA DI LECCE

- la normativa di riferimento;
- la denominazione dell'obbligo;
- il contenuto dell'obbligo;
- il Dirigente responsabile dell'acquisizione/elaborazione/trasmissione dei dati;
- il Dirigente responsabile della pubblicazione dei dati;
- il termine di scadenza per la trasmissione per la pubblicazione;
- la durata dell'obbligo di pubblicazione.

Nell'Allegato 2 sono individuati anche i dati che, in virtù del D.lgs. 33/2013, non sono più da pubblicare obbligatoriamente.

Per una corretta individuazione dei responsabili della acquisizione/elaborazione/trasmissione dei dati e dei responsabili della pubblicazione degli stessi viene utilizzato come punto di partenza l'analisi del contesto interno dell'Ente, intesa come mappatura dei processi (Vedi Obiettivi Strategici per l'anticorruzione) completa delle informazioni relative ai dipendenti, ai responsabili di procedimento e ai dirigenti che gestiscono i processi i cui documenti, dati e informazioni sono oggetto di pubblicazione.

In generale i Servizi/Uffici cui compete l'acquisizione/elaborazione delle informazioni coincidono con quelli tenuti alla trasmissione dei dati ed alla pubblicazione. Ci possono essere, tuttavia, casi in cui tale coincidenza non è presente, specie laddove i dati non sono prodotti dalla stessa Provincia, ovvero quando è necessario affidare ad un unico ufficio il coordinamento della trasmissione e pubblicazione di dati prodotti da altri.

I Servizi/Uffici curano la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto.

In particolare, i dati e i documenti pubblicati devono rispettare i criteri di qualità stabiliti nell'art.6 del D.Lgs. 33/2013 e nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013:

- **Completezza ed accuratezza:** I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
- **Comprensibilità:** Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni e, inoltre, selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche.
- **Aggiornamento:** Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi.
- **Tempestività:** La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione da parte dell'utente.
- **Formato aperto:** Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

Il processo di gestione degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione si basa prevalentemente sull'uso di una piattaforma software che abilita i singoli Servizi alla pubblicazione diretta di dati ed informazioni.

L'Ufficio Sistemi Informatici svolge un ruolo di "regia" e di coordinamento delle attività per l'acquisizione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente". Inoltre, ha il compito di responsabilizzare, formare e supportare i vari Servizi/Uffici nella gestione degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione di cui all'Allegato 2, facilitando ed uniformando la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni, e più precisamente:

- supporta i vari Servizi nella gestione informatizzata degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione;

PROVINCIA DI LECCE

- effettua monitoraggi periodici sull'effettiva pubblicazione, nell'ottica di analisi dei risultati attesi sotto il profilo della completezza e della periodicità di aggiornamento dei dati;
- garantisce la manutenzione evolutiva della piattaforma informatica per assicurare il corretto funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati on line.

3. MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 33/2013, la promozione di maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli obbligatori per legge, deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali.

In particolare, le misure da porre in essere sono le seguenti:

- a) progressiva implementazione dei dati, documenti ed informazioni da pubblicare, ulteriori rispetto alle pubblicazioni obbligatorie, compatibilmente con la disciplina sulla tutela dei dati personali;
- b) organizzazione di almeno una Giornata della trasparenza, per garantire il miglioramento della comunicazione istituzionale, della condivisione e della partecipazione degli stakeholder all'attività amministrativa.

I "Dati ulteriori" vanno incrementati sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegate all'attuazione del PTPCT, sia a motivate richieste provenienti dagli stakeholder interni o esterni, sia all'analisi delle pregresse richieste di accesso civico generalizzato.

Naturalmente, anche la pubblicazione di "dati ulteriori" deve rispettare i criteri di qualità di cui all'allegato 2 alla Delibera ANAC n.50/2013. Infatti, il quadro normativo in materia di trasparenza, in accordo con le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), prevede esplicitamente il rilascio di dati in formato aperto, per consentirne il "riuso" in termini di ricerca e rielaborazione da parte di altre amministrazioni, aziende, cittadini, ecc.. In tal senso, la trasparenza e gli "open data" vanno ad alimentare un unico "punto di raccolta" di informazioni, dove è possibile filtrare, ricercare e selezionare i dati in modalità "open" da utilizzare, non solo come strumento di controllo per le amministrazioni e per gli "osservatori" della società civile, ma anche come fonte di conoscenza per produrre potenzialmente ricchezza.

4. TRASPARENZA E TUTELA DELLA PRIVACY

A seguito della applicazione, dal 25 maggio 2018, del *"REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*, con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 il Legislatore nazionale è intervenuto ad adeguare il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 alla nuova normativa comunitaria.

Come anche precisato dal Piano Nazionale Anticorruzione, il regime per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, almeno per quanto qui di interesse, è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà al servizio della nazione (articolo 1, decreto legislativo n. 33 del 2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel decreto legislativo n. 33 del 2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

PROVINCIA DI LECCE

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 bis, co. 4, D.Lgs. 33/2013, "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, vanno scrupolosamente attuate le specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Considerato che questa Provincia, per soddisfare in massima misura la finalità del decreto legislativo n.33/2013, e cioè garantire all'utenza l'accesso totale alle informazioni, ha deciso di pubblicare per intero in Amministrazione Trasparente gli atti adottati dagli organi politici (Decreti Presidenziali, Deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio) e dai dirigenti (determinazioni e altri atti dirigenziali, con l'eccezione delle sanzioni amministrative e delle ordinanze di accertamento/riscossione e pagamento), in fase di predisposizione dell'atto, si dovrà verificare che la possibilità di inserire dati personali sia prevista da una norma di legge o di regolamento (fermo restando il generale divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati) e che i dati personali siano pertinenti rispetto al corretto svolgimento delle funzioni istituzionali.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, in caso di dubbi o incertezze applicative è possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il quale svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

5. ACCESSO CIVICO E REGISTRO DEGLI ACCESSI

L'Amministrazione garantisce l'attuazione della trasparenza anche attraverso l'istituto dell'accesso civico, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'art. 5 D.Lgs n. 33/2013 contiene la disciplina dell'accesso civico distinguendo:

- a) **l'accesso civico obbligatorio** (o c.d. semplice) di cui all'art. 5, comma 1 in forza del quale *"chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omissa la pubblicazione sul proprio sito web"*.

L'accesso civico obbligatorio, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria; la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

- b) **l'accesso civico generalizzato** di cui all'art. 5, comma 2 in forza del quale *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis D.Lgs. n. 33/2013"*.

L'esercizio di tale diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede alcuna motivazione.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

La richiesta di accesso civico, semplice o generalizzato, va formulata utilizzando l'apposito modulo pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, e può essere inviata per e-mail all'indirizzo trasparenza@provincia.le.it oppure può essere presentata:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- all'Ufficio Protocollo;

PROVINCIA DI LECCE

nonchè, la sola richiesta di accesso civico semplice,

- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta di accesso, l'Amministrazione, dopo aver comunicato la richiesta ad eventuali controinteressati, è tenuta a formulare una risposta che sarà inviata al richiedente secondo la modalità esplicitata.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Nel caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che riguardino profili attinenti alla protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici, ma limitatamente a profili di carattere generale.

Per monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse, la Provincia di Lecce, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1309/2016) e nella Circolare del Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione n. 2/2017, ha istituito il Registro degli accessi. Il registro contiene l'elenco delle richieste di accesso presentate all'Ente e, per ciascuna di esse, riporta l'oggetto e la data dell'istanza nonché il relativo esito con la data della decisione. Il Registro degli Accessi viene mantenuto costantemente aggiornato grazie al flusso delle informazioni che i soggetti coinvolti fanno pervenire all'Ufficio Sistemi Informatici competente per la tenuta e la pubblicazione.